

Dipartimento di Giurisprudenza

Profilo in Diritto Societario e Tributario

Cattedra Diritto Tributario dell'Impresa

IL MONDO DELLE SOCIETÀ CALCISTICHE
PROFESSIONISTICHE: Il regime fiscale delle
plusvalenze

Prof. Giuseppe Molinaro

Relatore

Prof. Federico Rasi

Correlatore

Edoardo Rezzi

Matricola 177953

CANDIDATO

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

“This moment, it’s my turning point.”

“A mio padre che ha sempre sostenuto le mie scelte e i miei sogni, insegnandomi a non accontentarmi mai per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.”

Indice

Introduzione.....p. 6

Capitolo 1. Il mondo delle società calcistiche professionistiche

1.1 Società calcistiche professionistiche: descrizione e struttura...p. 8

1.2 Ricavi delle società sportive professionistiche.....p. 12

1.3 La tassazione delle società calcistiche professionistiche.....p. 13

1.4 I contratti dei calciatori professionisti e la loro tassazione.....p. 15

Capitolo 2. Il regime fiscale delle plusvalenze nelle società calcistiche professionistiche

2.1 Le plusvalenze: definizioni generale e riferimenti normativi...p. 18

2.2 Il Decreto Legge n.75/2023..... p. 22

2.3 I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori..... p. 23

2.4 Permuta..... p. 26

2.5 Ammortamento..... p. 28

2.6 Il bilancio delle società calcistiche professionistiche..... p. 30

2.7 Le plusvalenze: uno strumento per generare valore o rischio di alterazione del bilancio?..... p. 35

2.8 Il Fair Play finanziario.....p. 38

2.9 Il NOIF.....p. 42

Capitolo 3. Plusvalenze fittizie: il caso Parma e Juventus F.c.

3.1 Introduzione al caso Parma..... p. 46

3.2 Il processo e le relative contestazioni..... p. 48

3.3 Il sistema delle plusvalenze..... p. 49

3.4 Analisi di alcune operazioni contestate.....p. 55

3.5 Il caso Juventus: la responsabilità degli Amministratori e della Società.....p. 59

Capitolo 4. Possibili scenari futuri

- 4.1 Breve cenno sul sito Transfermarkt.....p. 63
- 4.2 Una possibile soluzione per una valutazione corretta e veritiera.. p. 64

Conclusioni..... p. 66

Bibliografia..... p. 68

Sitografia..... p. 69

Ringraziamenti..... p. 70

INTRODUZIONE

Il calcio nel corso della sua storia è divenuto lo sport più popolare e diffuso al mondo, non solo per la passione e l'amore che circonda la squadra per cui si tifa, ma anche per la sempre più crescente attenzione mediatica che si è creata intorno a tutto il movimento calcistico, in conseguenza di una crisi che sta accompagnando l'intero sistema. Codesta tesi si offre di analizzare uno dei principali motivi che ha scosso il movimento, la plusvalenza, ed il suo inquadramento a livello fiscale.

Questo studio, presenta all'interno del primo capitolo, una rappresentazione dell'assetto societario di una squadra calcistica professionistica e il metodo di acquisizione dei ricavi che vengono generati nell'ambito di una stagione sportiva.

Non solo, sempre nel primo capitolo, si comincerà ad introdurre i regimi fiscali, ma concernenti una tassazione generale dell'attività di un club, nonché il regime fiscale dei contratti del calciatore professionistica.

Il secondo capitolo affronta il concetto di plusvalenza a livello normativa e la sua imposizione fiscale disciplinata dall'articolo 86 del TUIR, accompagnata della descrizione dei vari istituti che sono necessariamente collegati al concetto di plusvalenza. In questo capitolo si descriverà il bilancio di una società calcistica e l'impatto, positivo o negativo, che le stesse plusvalenze hanno a livello di bilancio, poiché soprattutto negli ultimi anni, si è verificato un uso scorretto della plusvalenza che ha generato la possibilità di vedere alterati le proprie scritture.

Per comprendere al meglio il fenomeno delle plusvalenze, nel quarto capitolo, si analizzerà il caso Parma, dichiarato fallito nel 2015. La dichiarazione di fallimento del Parma è un momento cruciale per tutto il sistema calcistico italiano, poiché ha visto cadere una delle società storicamente più importanti a livello nazionale, ed ha aperto gli occhi alla Procura su come il sistema fraudolento delle plusvalenze "fittizie" sia ben più radicato e usuale.

Le plusvalenze "fittizie" rappresentano uno snodo cruciale per la comprensione di come l'intero sistema calcistica stia procedendo verso una direzione di non sostenibilità, ed in questo senso, il quarto capitolo offre uno spunto personale su come poter affrontare e risolvere il problema, dando una visione pratica del concetto di valutazione del singolo calciatore.

In sintesi, codesto studio si propone di contribuire alla comprensione e alla discussione di un tema cruciale nel panorama calcistico contemporaneo, offrendo spunti di riflessione e indicazioni concrete per un migliore governo delle plusvalenze nel calcio professionistico.

CAPITOLO 1

Il mondo delle società calcistiche professionistiche

1.1 Società calcistiche professionistiche: descrizione e struttura

Le società calcistiche rappresentano ormai delle vere e proprie aziende¹ che detengono capitali rilevanti, gestiscono molti dipendenti, possiedono punti vendita e risultano, in alcuni casi, anche quotate in borsa². Con aderenza alla normativa italiana, per essere definite tali, le società sportive devono avere per legge³ una sede, un nome, dei colori sociali, un simbolo (o stemma sociale), una divisa sociale (prodotta da uno sponsor tecnico che provvede anche a fornire i materiali necessari allo svolgimento delle attività di gioco) ed essere affiliate ad una o più Federazioni (nel caso dei club italiani tali federazioni sono la F.I.G.C per le competizioni nazionali e la U.E.F.A. per le competizioni che avvengono in ambito europeo), nonché aderire al C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

L'organizzazione delle società calcistiche risulta molto simile a quella presentata da altre aziende che operano in differenti settori produttivi essendo presenti una direzione sportiva e una direzione amministrativa e commerciale: la prima si occupa di gestire tutto ciò che concerne l'aspetto prettamente calcistico, ossia gli aspetti tecnico-tattici, le relazioni con i giocatori e lo staff, la gestione del vivaio, i rapporti con gli altri club o con le istituzioni calcistiche, mentre la seconda si occupa di gestire le questioni economiche e imprenditoriali, la comunicazione, il marketing, i rapporti con le istituzioni e tutte le iniziative connesse all'impegno sportivo nel sociale.

¹ Sanguigni, V. (2022). *La corporate governance delle società di calcio professionistiche. Un'analisi sul campo*. Milano: Franco Angeli.

² Attualmente le due società calcistiche quotate in borsa sono rappresentate dalla Juventus Football Club SpA e dalla Società Sportiva Lazio.

³ Legge 23 marzo 1981, n.91, Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Documento disponibile online all'indirizzo web

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/03/27/081U0091/sg>

Il Presidente è colui che seleziona le diverse figure professionali che operano all'interno di queste due aree e che provvede a finanziare economicamente la società, risultando responsabile delle sue attività sportive e finanziarie. Al Presidente spetta il compito di creare con i suoi collaboratori un Consiglio Direttivo che presiede alle attività svolte da coloro che si occupano della gestione dell'area tecnica, commerciale, amministrativa e relativa alla comunicazione. I membri del Consiglio Direttivo forniscono aiuto al Presidente sia nel prendere decisioni di carattere sportivo (ad esempio l'acquisto di determinati giocatori, i rinnovi di contratto o la scelta dello staff tecnico e amministrativo) sia di carattere economico-finanziario (ad esempio suggerendo di compiere specifici investimenti, siglare contratti con gli sponsor o ampliare le strutture preesistenti).

Il consiglio direttivo è tipicamente composto dal Presidente, dall'Amministratore delegato, dal Segretario, dal Tesoriere, dai Consiglieri, dal Direttore generale e sportivo e dai responsabili delle singole aree (tecnica, commerciale e comunicativa). Tra le funzioni del Consiglio direttivo figurano quelle di eleggere le varie figure che occupano ruoli all'interno del Consiglio stesso (amministratore delegato, tesoriere, segretario, i direttori sportivi e tutti gli altri responsabili di settore), elaborare il bilancio preventivo e consuntivo, deliberare sull'ammissione di nuovi soci, approvare i membri dello staff tecnico individuati e selezionati dal Direttore sportivo, redigere le attività societarie, convocare le assemblee e prendere decisioni su aspetti salienti della gestione societaria.

A prescindere da come la società calcistica è formata, l'organizzazione dell'organigramma rappresenta uno degli aspetti essenziali per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun settore, da quello sportivo a quello finanziario. In particolare, risulta importante che ogni figura professionale abbia ben chiaro quali siano il suo ruolo, le sue funzioni e le sue responsabilità all'interno della struttura societaria. Ad esempio, il Direttore sportivo è colui che si occupa principalmente della gestione dell'assetto organizzativo e amministrativo della società calcistica provvedendo anche ad occuparsi dell'acquisto, della cessione o del rinnovo contrattuale dei tesserati. Il manuale dei Direttori sportivi

della F.I.G.C.⁴ delinea chiaramente ruoli e funzioni di questa figura professionale definendola come “*la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale delle Licenze UEFA e con il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall’ordinamento della F.I.G.C.*”

Rispetto ai campionati esteri, in cui la figura del Direttore sportivo in molti casi può coincidere con quella del *coach* (definito *manager*), in Italia si è soliti mantenere una distinzione netta tra la figura dell’allenatore, ritenuto responsabile dei risultati sportivi e delle prestazioni della squadra, e quella del Direttore sportivo, ritenuto invece responsabile del mercato e della gestione dei rapporti interni ed esterni dello staff tecnico e della squadra.

Il Direttore generale (che può coincidere con l’Amministratore delegato) ha il compito di raccordo tra squadra e Presidente (proprietà) e con gli altri *stakeholders* societari. Tale figura affianca spesso il Direttore sportivo nelle sue attività e rappresenta per quest’ultimo un punto di riferimento per la risoluzione di problematiche o criticità che possono trovare luogo sia all’interno sia all’esterno dello spogliatoio. Tra i suoi compiti figura quello di effettuare una programmazione societaria, insieme al Direttore sportivo, che preveda il raggiungimento di obiettivi sia nel breve sia nel medio e lungo termine. Tutte le decisioni prese dal Direttore generale devono comunque essere approvate, per divenire operative, da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo. Si tratta comunque di un ruolo prettamente dirigenziale e non tecnico che viene spesso ricoperto da una persona competente che gode di ampia fiducia da parte del Presidente.

Un’altra figura di rilievo nelle società calcistiche è quella del *team manager* a cui spetta il compito di mediare le relazioni tra i giocatori e i membri del Consiglio

⁴ Federazione Italiana Giuoco Calcio – Regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi, art. 1, comma 2. Documento disponibile online all’indirizzo web https://figc.it/media/1088/regolamento_elenco_speciale_direttori_sportivi.pdf

Direttivo, soprattutto con il Presidente. Questa figura professionale ha il compito di prendere in considerazione eventuali problematiche incontrate dai tesserati e di risolverle nel più breve tempo possibile provvedendo a garantire equilibrio, armonia e serenità all'interno dello spogliatoio. Sempre il team manager si occupa di gestire i rapporti con altre figure particolarmente vicine ai tesserati, come genitori o coniugi, e di facilitare il processo di integrazione e adattamento dei nuovi giocatori alla nuova realtà in cui si trovano a vivere. Ad esempio, il team manager è colui che si occupa di trovare alloggio ai tesserati, che fornisce loro mezzi per spostarsi e che fa fronte a tutte le loro necessità.

Il segretario è colui che provvede ad accertarsi che le decisioni prese nel Consiglio Direttivo vengano effettivamente attuate. La persona che ricopre questo ruolo è responsabile della gestione organizzativa dell'intera Società organizzando lo svolgersi dell'attività quotidiana, curando la formazione dei dirigenti e presiedendo le riunioni settimanali, curando i rapporti con gli altri club, con i vertici federali, con i genitori degli atleti e con tutti i vari enti con cui la società calcistica è chiamata a rapportarsi. Tra le funzioni più importanti del Segretario figura il tesseramento dei giocatori e dei membri dello staff tecnico e dirigenziale, nonché l'assicurarsi che tutti i componenti della squadra siano in regola con i documenti previsti dal regolamento e dalle norme federali durante lo svolgimento delle competizioni.

Infine, un'ultima figura altrettanto importante all'interno dell'organico societario è quella del tesoriere a cui spetta il compito di amministrare i beni e i mezzi economici di cui la società dispone, garantendo l'equilibrio finanziario del sodalizio. Tra le funzioni che spettano a colui che ricopre tale carica figurano soprattutto la cura della contabilità, assicurandosi di seguire le norme fiscali previste per le società sportive, curando i rapporti finanziari con le banche e gestendo le relazioni di tipo economico con altri Enti (ad esempio i rapporti con le pay tv per la cessione dei diritti televisivi) o Società per l'uso degli impianti (ad esempio con il Comune ai fini dell'affitto dello stadio) e la redazione del bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione del Direttivo, e il bilancio fiscale di fine anno. A fine stagione, dall'analisi del bilancio consuntivo sarà possibile effettuare riflessioni circa gli obiettivi sportivi futuri e le operazioni che sarà possibile svolgere sul mercato tenendo i conti in ordine.

1.2 Ricavi delle società sportive professionistiche

Il calcio professionistico è un settore produttivo e asset economico centrale per l'economia dell'Italia in quanto favorisce al fisco, mediante imposte come Iva, Ires, Irap e Irpef, circa 1.2 miliardi di euro annui⁵ di cui 55.2 milioni dalla gestione degli impianti sportivi, 962.3 milioni dall'attività dei club, 26.9 milioni dalle palestre e ulteriori 196.2 milioni da altre attività sportive (figura 1).



Rispetto ad altri settori produttivi, il fatturato delle società sportive è cresciuto mediamente del 7.5% negli ultimi 15 anni. Si tratta di una crescita molto forte se si pensa che il PIL dell'Italia è aumentato nel medesimo periodo solo del 2.5%. Inoltre, si sottolinea come a livello mondiale i ricavi medi annuali delle società di serie A si situano al quarto posto con 108.1 milioni di euro, dietro solo a quelli dei

⁵ FIGC (2023). Report Calcio. Documento disponibile online all'indirizzo web <https://figc.it/it/federazione/federazione-trasparente/reportcalcio/>

club di Premier League (267 milioni di euro), della Bundesliga (155.5 milioni di euro) e della Liga (144.5 milioni di euro).

I ricavi delle società calcistiche provengono in primo luogo dai diritti televisivi e dagli sponsor, ma anche dal raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, dagli incassi percepiti dalla biglietteria, dalla vendita di oggettistica e abbigliamento sportivo e, non per ultimo, dalle plusvalenze generate dalla vendita dei tesserati ad altri club.

Dai diritti televisivi la Lega calcio ha incassato per il triennio 2018-2021 una cifra di 973 milioni di euro (780 milioni da parte di Sky e 193 milioni di euro da DAZN), in parte ripartita con i club, in maniera proporzionale al blasone della squadra e ai piazzamenti conseguiti nelle varie competizioni nazionali. A queste cifre vanno aggiunte quelle derivanti dai diritti televisivi per le competizioni internazionali.

Gli sponsor e la biglietteria contribuiscono in maniera determinante agli introiti societari: ad esempio una società come il Milan ottiene dal suo sponsor tecnico (l'azienda tedesca Puma) una cifra superiore ai 15 milioni di euro a stagione, oltre a bonus connesse con le prestazioni sportive e una percentuale sulla vendita del merchandising. L'Inter ha incassato dalla vendita di biglietti relativi alla partita Inter - Juventus dell'ottobre del 2019 quasi 6.5 milioni di euro (record attuale per il calcio italiano).

1.3 La tassazione delle società calcistiche professioniste

Il regime fiscale di tassazione delle società sportive⁶ rappresenta l'esito di un processo legislativo molto lungo che ha coinvolto numerosi provvedimenti e che ha preso avvio dalla legge n. 426/1942, con la quale si attribuiva al Coni la natura di "ente pubblico" deputato allo svolgimento di attività finalizzate a potenziare lo sport come la definizione delle federazioni sportive nazionali che divenivano così organi del medesimo Coni. Il regolamento di attuazione della legge n. 426/1942 è contenuto all'interno del D.P.R. n. 530/1974 (sostituito poi dal D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157). A seguire, la legge n. 91/1981 ha stabilito le norme in materia di

⁶ Camera dei deputati (2021). La fiscalità sportiva. Documento disponibile online all'indirizzo web <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/FI0124.Pdf>

rapporti tra società sportive e sportivi professionisti⁷ mentre la legge n. 398/1991 ha stabilito le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche. Da questo momento in poi le società calcistiche si sono occupate prevalentemente di individuare e gestire le prestazioni dei giocatori di maggior talento al fine di raggiungere obiettivi sportivi rilevanti. A quei tempi il patrimonio societario era prevalentemente costituito dai calciatori stessi e i finanziamenti dei club avvenivano direttamente da parte dei proprietari (Presidenti) delle squadre i quali, con le loro attività economiche principali, si preoccupavano di apportare risorse economiche alla società calcistico.

Solo recentemente le società sportive hanno iniziato progressivamente ad attirare interessi economici e attenzioni da parte di altri settori produttivi conferendo allo sport le caratteristiche di un prodotto di intrattenimento in grado di produrre utili derivanti da fonti esterne alla proprietà. Nel contesto italiano tale cambiamento è stato favorito dall'introduzione del Decreto Legge n.485/1996, a firma dell'allora Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Walter Veltroni, il quale ha apportato importanti innovazioni alla disciplina delle società sportive professionistiche, intervenendo a modificare la Legge numero 91 del 23 marzo 1981. In questo provvedimento legislativo la maggiore innovazione era rappresentata dalla possibilità concessa alle società sportive di avere finalità di lucro. Infatti, la legge n. 91/1981, nella sua versione originale, stabiliva per le società sportive, costituite sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata, l'obbligo di reinvestimento della totalità degli utili conseguiti esclusivamente all'interno della società sportiva. Il Decreto Legge n.485/1996 limitava invece tale obbligo al 10% degli utili che dovevano essere destinati a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

Come conseguenza di questo cambiamento i marchi, il nome, l'immagine e i segni distintivi delle società hanno acquisito un crescente valore commerciale, aprendo la strada a nuovi canali per il finanziamento delle squadre. Dal punto di vista del diritto tributario tale innovazione ha acquisito rilevanza in quanto da quel momento in poi le società sportive professionistiche sono state assoggettate all'Ires, imposta sul

⁷ Tale legge è stata poi abrogata a decorrere dalla data del 1° luglio 2022 con il decreto legislativo n.36 del 28 febbraio 2021.

reddito delle società, con aliquota al 24% in linea con quanto previsto dall'articolo 81 del TUIR, il quale considera il reddito complessivo delle società sportive (e calcistiche) come reddito d'impresa, indipendentemente da quale sia la sua provenienza. I componenti positivi e negativi di reddito tipici delle società sportive professionistiche sono generalmente costituiti da introiti da gare (proventi da cessioni di biglietti o da abbonamenti), proventi da cessione di diritti televisivi, introiti pubblicitari, ricavi da sponsorizzazione, capitalizzazione e ammortamento costi del "vivaio", proventi ed oneri derivanti dal trasferimento di atleti, proventi derivanti dalla capitalizzazione dei costi del vivaio.

L'articolo 3 del d.lgs. n. 446/1997 ha inoltre stabilito che le società sportive siano soggette a Irap (imposta regionale sulle attività produttive), la cui base imponibile è costituita dal valore netto della produzione. A tal riguardo si segnala come l'aliquota ordinaria sia pari al 3,9% ma ogni regione ha la possibilità di aumentare o ridurre tale percentuale fino a un massimo di 0,92 punti percentuali.

L'articolo 74-quater, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (cosiddetto Decreto Iva) ha stabilito che, in riferimento all'imposta sul valore aggiunto, siano tassabili, con aliquota ordinaria pari al 22%, gli introiti da gare, ossia i già citati incassi derivanti dalla vendita dei biglietti per eventi sportivi e gli abbonamenti. Inoltre, anche i diritti televisivi – che costituiscono forse la fonte d'introito maggiore per i club professionistici – risultano soggetti a Iva così come avviene per i diritti d'autore, i proventi pubblicitari, le sponsorizzazioni e il trasferimento di giocatori (art.3, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972)

1.4 I contratti dei calciatori professionisti e la loro tassazione

La disciplina italiana riguardante lo sport professionistico, a livello legislativo, è regolamentata dalla legge 91 del 23 Marzo 1981, che definisce come sportivi professionisti *“gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate*

*dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica*⁸.

La medesima legge stabilisce che *“la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge”*⁹. Si sottolinea inoltre che *“il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il ‘contratto tipo’ predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione”*¹⁰.

Per quanto riguarda la durata si stabilisce che *“il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali”*¹¹.

Per quanto concerne il regime fiscale dei redditi dei calciatori professionisti, la legge di riferimento è la n. 91 del 1981; inoltre, la determinazione della tassazione deve essere effettuata utilizzando dei modelli formali resi disponibili dal CONI o dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza. In particolare, l'articolo 3 della legge n 91/1981 assimila il contratto tra il calciatore e la società calcistica professionistica nel lavoro subordinato: dunque, la tassazione dei relativi redditi avviene in base alle disposizioni contenute negli articoli da 49, 50, 51 e 52 del TUIR.

Come qualsiasi lavoratore dipendente anche i calciatori professionisti sono tenuti al pagamento dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef): la tassazione prevede sia gli stipendi sia i compensi e i premi aggiuntivi corrisposti al calciatore

⁸ Legge 91 del 23 marzo 1981, art. 2 (Professionismo sportivo)

⁹ Legge 91 del 23 marzo 1981, art. 3 (Prestazione sportiva dell'atleta)

¹⁰ Legge 91 del 23 marzo 1981, art. 4 (Disciplina del lavoro subordinato sportivo)

¹¹ Legge 91 del 23 marzo 1981, art. 5 (Cessione del contratto)

direttamente dalla propria società sportiva. Ancora, risultano inclusi tra i redditi da lavoro dipendente i compensi ottenuti dagli atleti a seguito della stipula di contratti con società sponsor o altri indennizzi derivanti dall'attività lavorativa svolta¹². Altresì, vengono ritenuti assoggettabili a tassazione Irpef le somme corrisposte dalle società sportive al procuratore che si è occupato di assistere i calciatori professionisti per quanto concerne la stipula del contratto.

CAPITOLO 2

Il regime fiscale delle plusvalenze nelle società calcistiche professionistiche

2.1 Le plusvalenze: definizioni generali e riferimenti normativi

In ambito economico le plusvalenze rappresentano l'incremento di valore di beni (immobili, strumentali) e/o valori mobiliari (ad esempio azioni), ossia la differenza positiva tra due valori dello stesso bene misurati in periodi diversi.

Tali plusvalenze sono date, più precisamente, dalla differenza positiva tra il valore dell'*asset* al momento della vendita e il valore del medesimo *asset* al momento dell'acquisto, così rappresentando il guadagno realizzato da una vendita rispetto al costo iniziale sostenuto per acquistare la medesima proprietà.

Sotto il profilo fiscale, dunque, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito e, pertanto, sono soggette ad imposizione.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) reca la disciplina fiscale delle plusvalenze, con specifico riferimento alle plusvalenze patrimoniali, specificamente in corrispondenza dell'art. 86¹³ comma 1, che per completezza si riporta testualmente: *“le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito:*

- a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;*
- b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;*

¹² Circolare 37/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate.

¹³ Art. 86, comma 1, del Testo unico delle Imposte sui Redditi recante disposizioni sulle plusvalenze patrimoniali.

c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa."

Il sopra citato articolo reca disposizioni in merito al trattamento fiscale delle plusvalenze patrimoniali; quindi, di una componente del reddito d'impresa il quale si differenzia dai ricavi poiché si riferisce a dei beni non comparabili da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

Analizzando l'articolo in modo più analitico, si fa riferimento alle diverse tipologie di plusvalenze dei beni concernenti l'impresa, differenti dai beni elencati all'interno dell'articolo 85, comma 1, che concorrono alla formazione del reddito.

Occorre precisare e analizzare, altresì, le tre lettere a), b) e c), dell'art. 86, il cui contenuto viene di seguito riferito:

- a) la lettera a), si riferisce alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) la lettera b), da collegare a quanto disciplinato dalla lettera f), art. 85¹⁴ del TUIR (*"le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere"*), ingloba tra le plusvalenze, altresì, quelle conseguite attraverso un ipotetico indennizzo per lo smarrimento o danneggiamento di beni. In codesta fattispecie, la plusvalenza viene generata nell'ipotesi in cui: in un determinato periodo di imposta, a seguito di un evento dannoso, sia stato liquidato l'indennizzo del bene patrimoniale distrutto, oppure sia stato iscritto in bilancio il relativo credito, con precedente imputazione al conto economico, lo stesso indennizzo genererà una plusvalenza.
- c) la lettera c), si fa riferimento alle plusvalenze collegate a determinati beni che vengono assegnati ai soci o che hanno una finalità del tutto estranea all'attività di impresa. La ratio di tale lettera inserita nel comma 1 è quella di impedire che, a seguito di questa determinata destinazione, una quantità dei beni viene esclusa dalla formazione del reddito d'impresa e, di conseguenza, all'onere del versamento delle imposte.

¹⁴ Art. 85 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, lettera f)

Continuando con l'analisi dell'art. 86, vi è necessità di analizzare il comma 2¹⁵, recante disposizioni concernenti la determinazione delle plusvalenze, il quale si riporta, di seguito: *“nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il congruaggio in denaro eventualmente pattuito.”*

Il suddetto comma 2, dunque individua i criteri con cui determinare la plusvalenza, statuendo che la stessa, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo e l'indennizzo che è stato conseguito, *“al netto degli oneri accessori di diretta imputazione ed il costo non ammortizzato”*.

Nel particolare, l'importo che deve essere sottratto al corrispettivo conseguito viene determinato dal costo di acquisizione del bene esclusi gli ammortamenti che sono stati in concreto dedotti.

Con riguardo alle fattispecie di danneggiamento elencate nella lettera b) del comma 1, si ha motivo di dedurre che il realizzarsi della plusvalenza si ha nel momento in cui lo stesso danneggiamento ha degli effetti eliminatori del medesimo bene dal ciclo produttivo o una forte diminuzione patrimoniale dello stesso. Con riguardo all'ultimo caso l'ipotetica plusvalenza è determinata dalla differenza tra il risarcimento ricevuto ed il costo di acquisto del bene, non ammortizzato, proporzionale alla parte attribuita del bene danneggiato.

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito come si può determinare il costo della porzione del bene messa a confronto con il risarcimento per il relativo calcolo della plusvalenza convenendo che il suddetto costo può essere calcolato con la moltiplicazione tra il risarcimento ricevuto ed il costo residuo del bene e dividendo

¹⁵ Art. 86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, comma 2.

il totale per il valore normale del bene al tempo in cui il medesimo bene è stato danneggiato.

Facendo un esempio, supponiamo che il risarcimento abbia il valore di 10, il costo residuo che si deve ammortizzare sia pari a 50 e che il valore normale del bene (calcolato non facendo riferimento al danneggiamento), sia pari a 100, si avrà una proporzione di:

$$100: 10 = 50: X$$

la plusvalenza, in questo specifico esempio, sarà data dalla differenza tra 10 (risarcimento) e 5 (costo non ammortizzato attribuito alla parte danneggiata).

All'interno del terzo periodo del comma 2, si fa riferimento altresì, alla determinazione della plusvalenza in caso di permuta, il quale verrà analizzato nel paragrafo 2.4.

Dopo aver introdotto il concetto di plusvalenza e come viene disciplinata dall'art. 86 del TUIR, che ha come riferimento le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, ciò che è di miliare importanza ai fini del presente studio è la disciplina delle plusvalenze generate dalle società sportive professionistiche che, prima della modifica del Decreto Legge n. 75/2023 (oggetto di analisi nel paragrafo successivo), veniva modulata secondo la seguente dicitura: *“Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La già menzionata scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente”*.

2.2 Il Decreto Legge n.75/2023

Il terzo capo del suddetto Decreto-legge n.75 del 22 giugno 2023¹⁶, convertito in Legge n. 112 del 10 agosto 2023, ha introdotto nell'ordinamento italiano, nuove regole in materia di sport occupandosi in particolare, di rivisitare le disposizioni inerenti alla tassazione delle plusvalenze per tutte le società sportive professionistiche. L'articolo 33 del decreto, segnatamente, ha integrato il contenuto dell'art. 86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) aggiungendo, al quarto comma, il seguente periodo: *“le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata”*.

La novella legislativa impone forti limiti sotto il profilo fiscale stabilendo che:

- Le plusvalenze conseguite concorrono a formare il reddito in quote costanti il cui valore totale non può eccedere il corrispettivo in denaro eventualmente conseguito;
- la parte residua, di contro, concorre alla formazione del reddito nello stesso esercizio in cui è realizzata.

Ciò a condizione che il tesserato sia rimasto di proprietà della società per almeno un anno.

Si è venuto così a formare per le società sportive professionistiche un nuovo meccanismo impositivo che di fatto abroga le agevolazioni che consentivano a queste ultime di ripartire, al fine della determinazione del reddito, su un periodo di cinque anni le plusvalenze ricavate dalla cessione di un atleta che aveva trascorso all'interno del club anche solo un anno.

Ancora più in particolare, la rateizzazione in quote costanti è permessa solo in quei casi in cui l'atleta rimane stipendiato dalla società per un periodo di almeno due anni¹⁷. Questa specifica è stata inserita per scongiurare l'eventualità che le società

¹⁶ Gazzetta ufficiale n.144, 22 giugno 2023

¹⁷ Per le altre imprese tale periodo è invece fissato in 3 anni.

potessero creare delle plusvalenze irreali, teoriche, fittizie, assegnando un valore sproporzionato (o non oggettivo) a un atleta che non sarebbe mai stato pagato da un altro club. A tal proposito si segnala che, non potendo distribuire la plusvalenza nei cinque anni successivi, il trasferimento di un calciatore da una squadra all'altra effettuato in assenza di un reale scambio di denaro produce come risultato secondario un aumento del reddito tassabile per le società sportive (art. 96 TUIR, comma 4).

2.3 I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

Ai fini dello studio, si rende necessario un chiarimento sul concetto di “diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori” (cosiddetti DPC). La gestione economica dei calciatori può avere notevoli influenze sull'attività gestionale, economica e finanziaria dei club calcistici in quanto proprio i contratti dei calciatori possono rappresentare una delle principali cause del dissesto economico delle società calcistiche, sebbene non rappresentino attualmente l'*asset* maggiormente importante dal punto di vista strategico.

Tale constatazione è derivata dal fatto che proprio i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori costituiscono una delle voci più importanti nel bilancio delle società professionistiche (si veda a tal proposito il paragrafo 2.5) in quanto rendono conto di circa l'80% del totale attivo della società stessa. Come si avrà modo di leggere in modo più specifico nelle pagine che seguono, tali diritti si collocano all'interno dello Stato Patrimoniale in quanto le prestazioni sportive dei tesserati hanno durata pluriennale e quindi assumono il ruolo di immobilizzazioni immateriali.

Fino ai primi anni '80 il regime del “vincolo sportivo” assicurava alle società un controllo sul giocatore a tempo indeterminato: le società erano proprietarie dei cartellini degli atleti ed erano le uniche a poter beneficiare delle loro prestazioni (considerate come beni immateriali). Ad esempio, le società potevano decidere arbitrariamente di cedere un proprio calciatore a un altro club anche qualora non vi fosse la volontà di quest'ultimo di trasferirsi, così come avviene per i beni patrimoniali.

La Legge 91/1981 ha di fatto abolito il vincolo sportivo e ha introdotto l' "Indennità di Preparazione e Promozione del calciatore": da quel momento in poi si sono avviate alcune dispute tra coloro che ritenevano il costo di acquisto di tali diritti come beni immateriali – da inserire in bilancio – e coloro che invece negavano tale possibilità. Nello specifico, con l'abolizione del vincolo sportivo i club calcistici professionistici si sono visti privati di quello che era considerato, a quel tempo, l'asset maggiormente importante dal punto di vista strategico ed economico.

In particolare, è possibile storicamente identificare in dottrina tre linee di pensiero principali: la prima attribuisce ai DPC il ruolo di onere pluriennale capitalizzato, la seconda che vede i DPC ancora come beni di natura immateriale e la terza che guarda ai DPC come un attivo pluriennale.

Recentemente si è sviluppata anche una nuova linea interpretativa a seguito della cosiddetta sentenza Bosman del 15 dicembre 1995, con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenne in materia di trasferimento dei calciatori professionisti tra le squadre di calcio appartenenti alle Federazioni rappresentative dei paesi all'interno di essa¹⁸. Jean-Marc Bosman era un calciatore, che, militando nella squadra RFC Liegi (campionato belga) in scadenza di contratto, aveva manifestato la volontà di trasferirsi nella squadra francese del Dunkerque. Tuttavia, la possibilità di trasferimento fu vanificata dal fatto che la società del Dunkerque non formulò un'offerta per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore ritenuta congrua dalla società di Liegi (titolare del tesseramento) che, come strumento di "pressione", mise il calciatore fuori rosa. Bosman si rivolse alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale il 15 dicembre 1995 introdusse un nuovo e rivoluzionario principio, che riconosceva il diritto ai calciatori, alla scadenza del proprio contratto, di trasferirsi gratuitamente in altri club facenti parte dell'Unione Europea. Inoltre, in esecuzione dei principi di libertà di spostamento dei lavoratori in ambito comunitario e di divieto di limitazioni del diritto alla concorrenza, veniva anche offerta la possibilità al calciatore di firmare un precontratto con la nuova società qualora la durata residua del precedente non risultasse superiore ai 6 mesi. Dunque, la sentenza Bosman cambiò radicalmente le modalità di gestione dei

¹⁸Angelini, L. (1997). La libertà di circolazione dei calciatori professionisti dopo la sentenza Bosman e gli effetti nell'ordinamento italiano. *Lavoro e diritto*, 11(4), 625-650.

rapporti contrattuali tra calciatori e società, le quali pian piano iniziarono a sviluppare strategie per ridurre al minimo il rischio di avere in rosa calciatori di proprio interesse in scadenza di contratto, che avrebbero quindi potuto accordarsi gratuitamente con altri club.

La nuova dottrina che si è sviluppata in relazione alle prestazioni dei calciatori professionistici dopo la sentenza Bosman prevede che la somma corrisposta dalla società “acquirente” non venga riconosciuta come corrispettivo del valore delle prestazioni sportive del calciatore, bensì come una sorta di indennizzo alla società cedente per ottenere la risoluzione del contratto precedente e assicurarsi, così, la facoltà di sottoscrivere il nuovo accordo pluriennale con il calciatore. Come conseguenza di ciò l’indennità corrisposta al club costituirebbe un onere pluriennale ripartibile nel tempo. In questo caso si esclude dalla base imponibile ai fini IRAP la plusvalenza ottenuta dalla cessione dei DPC di un calciatore.

Attualmente, quindi, i DPC rientrano tra le immobilizzazioni immateriali, ossia risorse caratterizzate dalla mancanza di tangibilità che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Inoltre, tra gli oneri pluriennali rientrano anche alcuni costi che, pur non essendo collegati all’acquisizione o produzione interna di un bene o di un diritto, non esauriscono la propria utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti. Rispetto agli oneri pluriennali, i DPC sembrano costituire un bene giuridico atipico, presentando alcuni elementi che invece si avvicinano alla definizione di bene immateriale. Le caratteristiche dei DPC sono infatti:

- a) la presenza di un contratto che consente alle società di godere in maniera esclusiva delle prestazioni sportive di un calciatore per un periodo pari alla durata del contratto stesso;
- b) la possibilità di poter essere trasferiti in modo separato dagli altri beni dell’impresa;

c) un valore economico specifico, che rappresenta la quotazione di un calciatore e che corrisponde alla cifra che la società intende incassare dalla cessione dello sportivo prima della fine del contratto;

d) un criterio di ammortamento che potrebbe non combaciare con quello in quote costanti e dunque riflettere le modalità di utilizzo del calciatore nel corso degli anni.

In virtù di tutte queste considerazioni le dottrine che considerano i DPC come oneri pluriennali non appaiono condivisibili mentre appare maggiormente lecito considerarli come beni immateriali.

2.4 La permuta

Una delle modalità di acquisizione dei DPC è rappresentata dalla permuta, la quale si concretizza mediante lo scambio di due o più calciatori – *rectius*, del diritto alle prestazioni di due o più calciatori - di società calcistiche. In questo modo le società possono modificare la propria rosa di atleti riducendo i costi associati all'acquisto delle prestazioni sportive di nuovi giocatori.

In molti casi i cartellini dei giocatori però non hanno valori identici: per questo motivo tali operazioni si completano con un conguaglio economico da una società all'altra.

Dunque, in sintesi, attraverso la permuta le società possono:

1. rinnovare la rosa contenendo i costi;
2. destinare risorse economiche reali ad altre operazioni;
3. cedere calciatori ancora sotto contratto.

In questo caso la presenza di calciatori cresciuti all'interno del vivaio o di atleti acquisiti a "parametro zero" può influenzare il patrimonio aziendale, il quale risulta sottovalutato¹⁹. Si sono così create situazioni in cui i club professionistici hanno fatto ricorso allo strumento della permuta al fine di incrementare i ricavi ottenendo plusvalenze reali in seguito a uno scambio di calciatori avvenuto in assenza di un corrispettivo economico in denaro. A livello contabile, dato che i DPC costituiscono beni immateriali, tale situazione si identifica come acquisizione di

¹⁹ MANCIN M., Il bilancio delle società sportive professionistiche, op. cit., pagg. 186-187

immobilizzazioni in permuta. Da questo punto di vista dovrebbe essere seguito, nella stesura del bilancio, il principio contabile n. 16, (immobilizzazioni materiali). In tale documento, in cui vengono distinte due situazioni, la permuta appare coerente con entrambe:

- nel caso di permuta associata a “un’operazione di acquisto - vendita” i calciatori dovrebbero essere iscritti in bilancio con i relativi valori di mercato, determinando così una plusvalenza derivante da cessione che risulta pari alla differenza tra il valore di mercato del DPC ceduto ed il corrispondente valore contabile netto;
- nel caso di permuta con “la finalità di procurare la disponibilità di un bene simile”, l’atleta che è entrato a far parte della rosa grazie alla permuta dovrebbe essere iscritto in bilancio allo stesso valore contabile netto di quello ceduto, considerando al limite la presenza di eventuali conguagli in denaro, i quali sarebbero detratti dal valore in questione.

Nella pratica per molto tempo le società calcistiche professionistiche hanno provveduto a iscrivere a bilancio i DPC basandosi sui valori di scambio concordati e procedendo poi a determinare gli effetti reddituale nel conto economico (sezione in cui devono essere incluse le plusvalenze e le minusvalenze).

Tuttavia, tali condotte, di fatto, avevano l’effetto di alterare lo stato economico e patrimoniale di un club, alterandone la situazione economica e contravvenendo all’ex. art. 2423 del codice civile in cui viene specificato che “*Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio*”²⁰.

Il protrarsi di questa situazione ha condotto con il tempo alla stesura di bilanci solo in parte veritieri in quanto erano le stesse società a stabilire in modo arbitrario il valore dei calciatori e i relativi valori di scambio: in molti casi infatti i valori assegnato a un calciatore appariva sproporzionato rispetto alla fama posseduta o alle prestazioni che si erano osservate sul campo.

Inoltre, in quelle situazioni in cui le società aumentavano dello stesso valore un calciatore e poi provvedevano a scambiarlo, dichiarando un valore esattamente pari per i calciatori scambiati, si otteneva come risultato che entrambi i club avevano di

²⁰ Articolo 2423 c.c. recante disposizioni sulla veridicità, correttezza e trasparenza del bilancio.

fatto modificato la propria rosa e ottenuto al tempo stesso un vantaggio economico, derivante dall'inserimento di una plusvalenza nel conto economico. Ad esempio, due giocatori valutati 5 milioni di euro ciascuno potevano essere scambiati senza esborso economico assegnando però a entrambi un valore di 10 milioni. Di fatto, l'attribuzione di valori di mercato maggiorati costituiva una chiara violazione dell'ex art. 2423 del Codice civile in quanto forniva una rappresentazione non veritiera e non corretta dello stato economico della società.

Interrompere tali pratiche risultava tuttavia molto difficile in quanto il valore assegnato al calciatore risulta di fatto soggettivo e può dipendere da numerose variabili (età, potenzialità, prospettive di crescita, ecc.). Non era quindi semplice provare, in sede processuale, l'eventuale irragionevolezza dei valori di permuta iscritti a bilancio.

2.5 L'ammortamento

A prescindere dalle modalità con cui le società acquisiscono i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, il valore di questi ultimi deve essere iscritto in bilancio e poi ammortizzato, così come previsto dall'art.2426²¹, n.2, del codice civile per le immobilizzazioni immateriali (*“la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”*).

Per gli scopi di questo elaborato è utile sottolineare come l'aumento dei valori dei calciatori (e dei DPC) conduce a una dilatazione degli ammortamenti i quali, se non si verificano ingenti ricavi futuri, possono implicare future perdite di bilancio. Tale effetto appare tanto più forte in quelle situazioni in cui i DPC sono stati maggiorati. Tale pratica ha condotto molte società calcistiche professionistiche a presentare bilanci in netta perdita nel corso degli anni.

Dal punto di vista contabile invece gli ammortamenti hanno una durata massimo di 5 anni, ossia pari alla durata massima di un DPC (art. 5 della legge 91/1981); inoltre, anche la Raccomandazione contabile n. 1 indica come l'ammortamento debba tener conto *“dell'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società cessionaria e comunque per un tempo non superiore a 5 anni”*. Per questo motivo

²¹ Art. 2426 c.c. recante disposizioni sulle immobilizzazioni immateriali.

le società sono chiamate a definire un piano di ammortamento che risulti specifico per ciascun DPC. Sempre la Raccomandazione contabile n. 1 consente di effettuare l'ammortamento a quote costanti (preferito rispetto al metodo delle quote decrescenti e al criterio che tiene conto delle effettive presenze del calciatore nelle varie competizioni).

Tipicamente la data di decorrenza dell'ammortamento coincide con l'avvio della stagione sportiva; qualora invece il calciatore subentri in rosa nella sessione di mercato invernale l'ammortamento può avere inizio dalla data di prima disponibilità del giocatore. In quest'ultimo caso il metodo utilizzato è il "*pro rata temporis*".

Infine, si segnala come la dottrina, in accordo con i principi contabili, stabilisca che debba effettuarsi in maniera periodica una rivalutazione della vita utile del bene al fine di esaminare se si siano manifestati cambiamenti nelle condizioni iniziali tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Nel caso in cui tali variazioni abbiano effettivamente avuto luogo si dovrebbe provvedere a ripartire il valore contabile netto dell'immobilizzazione tenendo conto della nuova vita utile residua. Tale principio si applica anche ai calciatori professionisti. Le casistiche in tal senso sono rappresentate dalle seguenti:

- ritiro dell'atleta dall'attività agonistica, eventualità che prevede di imputare all'esercizio in corso tutta la parte di costo non ammortizzato, in quanto verrebbe meno la capacità del giocatore di produrre in futuro benefici economici a vantaggio della società. Nel conto economico la svalutazione dovrebbe essere inserita sotto la voce ("Altre svalutazioni delle immobilizzazioni");
- grave infortunio del calciatore al punto tale da implicare il rischio di non poter più recuperare lo stato di forma precedente (almeno nelle tempistiche previste dal contratto). In tale caso il valore contabile netto residuo dovrà essere rimosso dall'attivo.
- prolungamento o rinnovo del contratto, eventualità che di fatto comporta un allungamento della vita utile del bene in questione. In questo caso è necessario effettuare una ridefinizione del piano di ammortamento che tenga conto della nuova durata del contratto.

2.6 I bilanci delle società calcistiche professionistiche

Le società calcistiche costituiscono a tutti gli effetti delle aziende che sono tenute a redigere un bilancio di esercizio (Gravina, 2011²²). Nel corso degli anni le modalità previste dalle normative per la stesura del bilancio sono state più volte modificate: tuttavia, il bilancio ha continuato a rappresentare un documento essenziale per fornire informazioni su aspetti contabili della società e fornire una rappresentazione dello stato di salute economica di una società. In particolare, il bilancio è regolamentato sia a livello civilistico, rispondendo alle norme contenute nel Codice civile e alle disposizioni ad esso collegate, sia a livello sportivo, rispondendo alla richiesta di informazioni da parte degli organi competenti che sono rappresentati, a livello nazionale, dalla FIGC e dal CONI e, a livello internazionale, dalla FIFA e dalla UEFA) nell'ambito delle funzioni assegnate al fine del regolare svolgimento dell'attività sportiva. A tal riguardo, già nel 1987 la FIGC ha anche previsto la predisposizione del cosiddetto "Piano dei conti unificato", un documento caratterizzato da estrema analiticità, che aveva l'obiettivo di rendere omogeneo il linguaggio di coloro che avevano il compito di redigere i bilanci di esercizio e facilitare le operazioni di valutazione. Nel 2006 la nuova versione del suddetto piano ha introdotto alcune voci tipiche del bilancio delle società calcistiche e ha evidenziato il diverso trattamento da riservare ai proventi e oneri derivanti dalla cessione dei calciatori.

In particolare, sono previste due "classi dei conti", per ognuna delle quali vengono messe a disposizione delle tabelle di raccordo che permettono di evidenziare le informazioni necessarie ai fini civilistici e sportivi. Per ognuna delle due classi sono presenti 9 voci: Fonti di finanziamento durevoli, Immobilizzazioni, Rimanenze, Crediti e Debiti correnti, Liquidità, Conti accesi ai costi, Conti accesi ai Ricavi, Conti di risultato e Conti d'ordine.

Si tratta di un documento che non ha alcun potere normativo ma che permette di effettuare una verifica della situazione economico-finanziaria della gestione delle società di calcio professionistiche e, conseguentemente, di garantire il regolare

²² Gravina G. (2011). Il bilancio d'esercizio e l'analisi della performance nelle società di calcio professionistiche. Milano: Franco Angeli.

svolgimento delle competizioni. Se infatti i vincoli, i principi e le forme del bilancio delle società calcistiche sono identiche a quelle di altre società, le differenze si rilevano in merito al prodotto offerto, ossia l'evento sportivo, e ai fattori di produzione, rappresentati dai calciatori, nonché i rapporti di natura giuridica tra calciatori e società (che devono essere indicati nel sistema di bilancio).

Per tutti questi motivi le società calcistiche professionistiche sono obbligate al termine di ciascun anno di esercizio, a redigere il bilancio seguendo fedelmente le indicazioni inserite nel "Piano dei Conti" della FIGC, in applicazione della deroga concessa alla tipica rigidità degli schemi di bilancio prevista per altre tipologie di società (ex Art. 2423-ter c.c.).

Ancora, nel piano dei conti sono fornite delle raccomandazioni contabili che devono essere necessariamente seguite per garantire un collegamento tra la disciplina civilistica e la normativa della federazione nazionale. Nella redazione del bilancio rientrano nella gestione ordinaria tutte le attività connesse con la formazione, preparazione e gestione delle squadre, l'organizzazione di eventi calcistici (campionati o altre competizioni) mentre tutte le altre voci rientrano nella gestione straordinaria.

Le voci di bilancio di una società di calcio professionistica possono essere classificate nello Stato Patrimoniale o nel Conto Economico.

Nello Stato Patrimoniale rientrano le immobilizzazioni, la capitalizzazione dei costi del vivaio, partecipazioni, crediti e debiti verso altre società calcistiche e accantonamenti a scopo mutualistico. Nella tabella sottostante vengono riportate le singole voci relative al bilancio relativo allo stato patrimoniale così come previsto dall'articolo 2424 del c.c. integrato con i principi contabili OIC e dal Piano dei Conti della FIGC.

Art. 2424 del Codice Civile integrato con i Principi Contabili OIC	Schema di Stato Patrimoniale F.I.G.C.
ATTIVO	ATTIVO
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria
I - Immobilizzazioni immateriali	I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento	1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo	2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento	5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti	6) immobilizzazioni in corso e acconti
	7) diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori
7) altre	8) altre

FIGURA 1 SCHEMA STATO PATRIMONIALE. (FONTE: FIGC)

I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (legge n. 91 del 1981) secondo la FIGC vengono inclusi tra le Immobilizzazioni Immateriali. L'iscrizione in bilancio del valore del calciatore deve essere effettuata tenendo conto del prezzo risultante dal contratto di trasferimento.

La capitalizzazione dei costi del vivaio concerne la possibilità di ottenere ricavi a seguito degli investimenti effettuati su giovanissimi calciatori, i quali vengono fatti allenare e crescere professionalmente all'interno delle società nella speranza che si riescano così a formare buoni giocatori da mantenere nell'organico o da cedere ad altri club a seguito del pagamento di un corrispettivo in denaro. In entrambe le situazioni la società che detiene il cartellino del giocatore otterrebbe un guadagno: nel primo caso in quanto potrebbe assicurarsi le prestazioni sportive di un calciatore senza doverne pagare il cartellino ad altre società e nel secondo caso in cui capitalizzerebbe al massimo le attività del vivaio, le quali hanno un costo molto elevato. Ad ogni modo, in fase di stesura del bilancio, le società devono contabilizzare i costi del vivaio nella loro globalità, senza considerare i singoli giocatori che ne fanno parte così come avviene invece per i diritti pluriennali alle prestazioni sportive, i quali vengono riportati per ciascun giocatore (*Ibidem*). La capitalizzazione prende in considerazione esclusivamente i costi di "struttura e di gestione" ma non altri costi, ad esempio quelli generali e amministrativi, che concernono le spese di vitto, alloggio, spostamenti dei calciatori con età inferiore ai 16 anni, rimborsi spese e stipendi per i membri dello staff tecnico, nonché le spese

sanitarie o assicurative. Tutte queste spese vengono invece fatte rientrare, quando riferite ai calciatori under 16 (Decreto bilanci n.139/2015), sotto la voce “ricerca e sviluppo” in quanto si ritiene che la formazione e la crescita dei giovani atleti rappresentino risorse strategiche per l’equilibrio economico e finanziario delle società sportive (art. 2426 c.c.). Le raccomandazioni della FIGC suggeriscono che i costi del vivaio debbano essere capitalizzati andando così a contribuire alla formazione del reddito tramite le diverse quote di ammortamento della durata massima di cinque anni dal primo esercizio; anch’essi si collocano all’interno delle Immobilizzazioni Immateriali. Si tratta tuttavia di una capitalizzazione indiretta in quanto essa passa anche attraverso il Conto Economico.

Sempre all’interno dello stato patrimoniale figura la voce “compartecipazioni” (art. 102 *bis* delle Norme Organizzative Interne della FIGC) le quali consentono alle società calcistiche professionistiche *che hanno acquistato i diritti delle prestazioni di un calciatore di riconoscere a quella cedente un diritto paritario al 50% sugli effetti patrimoniali dello stesso diritto*” (Gravina, 2011, p.48). Le compartecipazioni comportano l’inserimento, per la società che ha acquistato i diritti pluriennali alle prestazioni di un calciatore professionista, di una componente negativa rappresentata all’interno del Conto Economico; per stabilire il momento in cui l’inserimento in rosa del nuovo calciatore produrrà i suoi effetti a livello tributario farà fede la data del contratto o del deposito dello stesso presso la Lega di competenza.

Infine, nello stato patrimoniale vanno inseriti crediti e debiti verso altre società calcistiche, nonché gli accantonamenti a scopo mutualistico: in quest’ultimo caso si prevede (art. 4 della Legge 586/96) che il 10% dell’utile delle società calcistiche debba essere ceduto al settore giovanile per l’addestramento e la formazione dei calciatori del vivaio (nel bilancio tali somme sono inserite nella voce “Fondi per rischi e oneri-altri”).

Tra le voci del Conto economico figurano invece i ricavi da gare, contributi in conto esercizio, ricavi da cessione di diritti televisivi, Ammortamento dei diritti pluriennali, cessioni temporanee e, non per ultime, Minusvalenze e plusvalenze derivanti da cessione dei diritti alle prestazioni sportive.

Art. 2424 del Codice Civile integrato con i Principi Contabili OIC	Schema di Conto Economico F.I.G.C.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
	a) ricavi da gare
	b) abbonamenti
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	5) altri ricavi e proventi

FIGURA 2 SCHEMA CONTO ECONOMICO. (FONTE: FIGC)

Con la voce “ricavi da gare” si fa riferimento ai proventi che derivano dai biglietti d’ingresso allo stadio e dagli abbonamenti dei tifosi. I ricavi provenienti dalla vendita dei biglietti dovranno esser contabilizzati al lordo della quota spettante la squadra ospitata mentre gli abbonamenti annuali risultano di competenza economica dell’esercizio. Vi sono poi i contributi in conto esercizio che vengono stanziati dalla lega di appartenenza e vengono rilevati alla voce “conto Lega c/campionato”.

Ancora, vi sono i ricavi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi. Questi ultimi in realtà vengono venduti a seguito di una negoziazione tra la FIGC e soggetti privati, nazionali o internazionali. I ricavi ottenuti dalla cessione sono poi ripartiti tra i vari club calcistici che prendono parte alla Serie A con quote differenti:

- il 40% dei ricavi viene equi distribuito tra tutte le società;
- il 30% in maniera proporzionale ai risultati sportivi raggiunti (10% per i risultati storici, 15% considerando le prestazioni degli ultimi 5 anni, 5% considerando solo l’ultima stagione sportiva);
- il 30% in base alla popolazione residente nel comune di riferimento della società (5%) e al bacino d’utenza (25%);

Un’altra voce da iscrivere al conto economico concerne l’“Ammortamento dei diritti pluriennali” che si riferisce alla quota di competenza dell’esercizio relativamente al costo sostenuto dalla società per l’acquisizione del diritto alle

prestazioni sportive dei calciatori. L'ammortamento avviene in funzione della durata della permanenza del calciatore all'interno della società come mostrato nel capitolo precedente.

Vi sono poi le cessioni temporanee (Art.103 delle Norme Organizzative Interne della FIGC) per mezzo delle quali è possibile per una società trasferire in modo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore a un altro club, fino a un massimo di una stagione sportiva (Regolamento FIFA); in alcuni casi sono previste anche delle norme che consentono poi alle due società di trasformare il trasferimento in una vera e propria cessione a titolo definitivo. Si tratta di un'operazione che, dal punto di vista contabile, produce un ricavo per la società cedente e un costo per la società cessionaria.

2.7 Le plusvalenze: uno strumento per generare valore o rischio di alterazione del bilancio?

A livello prettamente economico, come già riferito *supra*, una plusvalenza può essere definita come una differenza positiva tra due valori di un medesimo bene rilevati in due periodi differenti.

Le plusvalenze generate dalle società calcistiche professionistiche a seguito della cessione di un loro tesserato ad altro club sono costituite dalla differenza positiva tra il costo pagato per il cartellino del giocatore da un'altra società sportiva e il valore residuale che il calciatore aveva a bilancio. Nello specifico, i costi dei giocatori sono iscritti a bilancio sotto la voce "diritti pluriennali alle prestazioni sportive".

Durante il primo anno di attività (ossia nella prima stagione sportiva che il giocatore trascorre all'interno della società che ne detiene il cartellino) il prezzo d'acquisto corrisponde alla spesa effettuata dalla società per acquisirne i diritti alle prestazioni sportive. Tale valore pian piano diminuisce in quanto viene ammortizzato con il trascorrere degli anni di contratto: ad esempio, se una società acquista un calciatore per 20 milioni di euro sottoscrivendo un contratto quinquennale (con ammortamento pari a 4 milioni di euro l'anno) e lo vende in seguito per 50 milioni, il valore della plusvalenza varia in base agli anni che il calciatore ha trascorso nel

club. Se egli viene venduto al termine della prima stagione la plusvalenza sarà pari a 34 milioni di euro. Il calcolo eseguito è il seguente:

$$\text{Plusvalenza} = 50 - [20 - (4 \times 1)] = 34$$

dove 50 rappresenta il prezzo pagato dal nuovo club per l'acquisto del cartellino del giocatore (valore di vendita), 20 costituisce il costo a cui il club cedente aveva inizialmente acquistato il medesimo cartellino (valore d'acquisto), 4 corrisponde a una quota di ammortamento e 1 rappresenta il numero di anni in cui l'atleta è stato iscritto a bilancio.

Se invece il calciatore viene ceduto dopo due anni di permanenza in rosa la plusvalenza sarà uguale a 42 milioni di euro e così via.

$$\text{Plusvalenza} = 50 - [20 - (4 \times 2)] = 38$$

Diversamente, se il giocatore verrà rivenduto dopo tre anni di attività la plusvalenza sarà uguale a 42 milioni di euro e così via.

$$\text{Plusvalenza} = 50 - [20 - (4 \times 3)] = 42$$

Con il passare degli anni – e delle stagioni sportive - il valore residuale del giocatore a bilancio si riduce progressivamente indipendentemente dal rendimento che egli può aver avuto in campo. L'unico parametro in grado di variare all'interno di questa equazione è rappresentato dal valore di vendita del calciatore. Non essendoci criteri oggettivi che determinano il valore di un calciatore né tantomeno listini ufficiali si potrebbe correre il rischio che il suddetto valore venga "gonfiato" dalla società al fine di ottenere una maggiore plusvalenza. In questo caso vengono di fatto create le cosiddette plusvalenze fittizie.

La creazione di plusvalenze fittizie potrebbe risultare utile ma al contempo, potrebbe implicare impatti negativi per le società che intendono riequilibrare i propri bilanci, soprattutto se in perdita.

La recente cronaca di giustizia sportiva ha fatto emergere l'eventualità che alcuni scambi di calciatori siano finalizzati esclusivamente a migliorare i bilanci; il rischio che alcune delle operazioni siano preordinate a tali scopi potrebbe ricorrere, ad esempio, ove due club decidano lo scambio di due giovani atleti che presentano caratteristiche simili, senza alcun passaggio di denaro (si effettuano delle permutate). Ai giocatori viene attribuito un valore maggiore di quello che sarebbe lecito attendersi in base al profilo considerato. Al termine di questo processo i due club non avranno sostenuto spese, presenteranno rose simili a quelle possedute in precedenza ma si troveranno con i bilanci migliorati.

Simili operazioni permettono quindi di iscrivere a bilancio un giocatore il cui valore risulta maggiorato rispetto al prezzo che avrebbe realmente sul mercato e che le altre società potrebbero essere disposte a pagare, presentandosi utile anche per ridurre i nuovi passivi sul bilancio.

Diversamente, quando la plusvalenza è reale costituisce una risorsa molto importante per i club, soprattutto quelli medio-piccoli per cui la vendita di giovani talenti rappresenta una delle fonti di guadagno più importanti.

GIOCATORE	DA	A	VALORE CESSIONE	PLUSVALENZA
Gonzalo Higuain	Napoli	Juventus	90.000	86.004
Paul Pogba	Juventus	ManUTD	105.000	76.200
Zinedine Zidane	Juventus	Real Madrid	77.500	69.915
Dusan Vlahovic	Fiorentina	Juventus	70.000	68.560
Romelu Lukaku	Inter	Chelsea	108.747	66.808
Edinson Cavani	Napoli	PSG	67.894	64.399
Kakà	Milan	Real Madrid	67.000	63.693
Sandro Tonali	Milan	Newcastle	70.000	60.400
Jorginho	Napoli	Chelsea	60.000	59.730
Alisson	Roma	Liverpool	62.500	57.606

**FIGURA 3 – LE MAGGIORI PLUSVALENZE GENERATE IN SERIE A NEL CORSO DEGLI ANNI
(FONTE: CALCIO&FINANZA)**

Molte società calcistiche hanno scelto proprio per questo motivo di investire sui propri settori giovanili cercando di scoprire atleti dai profili interessanti da valorizzare a costo zero e poi rivendere sul mercato nazionale o internazionale. Quando tale operazione riesce la società può incassare la cifra pagata per il

cartellino del calciatore (in soldi reali) generando profitti molto consistenti utili per il sostentamento della società stessa.

I menzionati effetti sotto il profilo civilistico risentono di valutazioni elaborate alla luce della previgente normativa fiscale, ben essendo le attuali operazioni inevitabilmente influenzate dal trattamento fiscale di recente introdotto in corrispondenza dell'art. 86 del Tuir e di cui si è precedentemente detto.

2.8 Il Fair Play finanziario

Come mostrato nei capitoli precedenti, negli ultimi anni le plusvalenze hanno acquisito crescente importanza per le società calcistiche a seguito della decisione della *Union European Football Association* (UEFA), nel 2009, di istituire il cosiddetto Fair Play Finanziario (di seguito, "FPF"). Il Financial Fair Play ha come finalità di far rispettare a tutte le squadre calcistiche sotto il controllo della UEFA, una serie di norme che regolano i principi contabili, i quali possono essere disciplinati sia da una normativa di carattere nazionale (in questo caso si fa riferimento ai principi OIC), sia da una normativa di carattere internazionale (quindi, IAS/IFRS), oltre ad una serie di norme di carattere sportivo disciplinate da organismi nazionali (FIGC) , europei (UEFA) ed internazionali (FIFA).

L'accezione Financial Fair Play o Fair Play Finanziario si identifica nella volontà degli organi sportivi nazionali ed europei di condurre il movimento calcistico verso una maggiore sostenibilità, poiché, soprattutto in relazione all'ultimo decennio, i club sportivi professionistici versano in uno stato di deficit finanziario, caratterizzato da alcuni clamorosi fallimenti (all'interno del capitolo 4, verrà analizzato il caso Parma F.c.).

L'istituto ha la finalità di permettere ai club di rientrare di eventuali ingenti debiti contratti nel corso delle stagioni sportive, in un periodo di 3 anni, accompagnando gli stessi club nella direzione di un autosostentamento, utile per riuscire a studiare nuove strategie con cui aumentare i ricavi e di conseguenza, riuscire a mantenere un elevato livello di competitività con la permanenza o l'acquisto di nuovi calciatori

nel rispetto totale dei vincoli di bilancio, equiparando simmetricamente i ricavi e le perdite societarie²³.

Il progetto, approvato il 27 maggio del 2010, ha un principio di base imprescindibile: il club non può spendere delle cifre al di sopra delle somme incassate, con lo scopo di evitare inutili indebitamenti attraverso debiti bancari.

Gli obiettivi del Fair Play Finanziario possono essere riassunti nell'elenco proposto di seguito:

- “educare” il movimento ad una certa razionalità finanziaria;
- controllo continuo sui movimenti in uscita del club;
- garantire un management di elevato spessore in termini di conoscenze e gestione della società;
- Incrementare una stabilità economico-finanziario dei club e, di conseguenza, attrarre nuove risorse che possono investire sul movimento;
- incentivare la ricerca di nuove forme di sostentamento al fine di aumentare i ricavi;
- rendere il sistema calcistico più sostenibile;
- garantire il medesimo livello di spettacolo, anche con un calcio sostenibile;
- garantire delle infrastrutture adeguate;
- incentivare le società calcistiche ad investire sul proprio settore giovanile, così da poter generare eventuali introiti attraverso la loro futura cessione.



FIGURA 4 IMMAGINE RAFFIGURANTE IL FAIR PLAY FINANZIARIO. (FONTE: MEDIUM)

Nell'evenienza in cui un club, per obiettivi meriti sportivi, riesca ad accedere alle competizioni organizzate dalla UEFA, dovrà munirsi di una licenza, sulla quale la

²³ Cataliotti J.C., Fabretti T. (2015). Il business nel pallone. Analisi dei modelli organizzativi e gestionali delle società di calcio. Milano: Mursia Editore

stessa UEFA ha il potere di revoca, come ad esempio nel caso del Parma F.c. all'interno della stagione sportiva 2014-2015.

Attraverso i propri ispettori lo stesso organo effettua dei controlli per verificare il corretto adempimento del club sportivo calcistico ai parametri stabiliti.

A tal proposito, nel 2012, è stato istituito il Club Financial Control Body, che ha il compito di verificare l'assetto patrimoniale e l'andamento economico-finanziario dei club che partecipano alle coppe europee, con la finalità di rilasciare l'apposita licenza che garantisce la partecipazione alle competizioni europee (Champions League, Europa League e Conference League).

Il Club Financial Control Body, quindi ha sia la fondamentale funzione di valutare l'operato della società nel suo complesso, sia quella di poter eventualmente sanzionare le stesse società, nei casi di inopportuna negligenza dei parametri stabiliti dal FPF, previo parere della federazione nazionale di appartenenza.

Per poter garantire un maggiore rispetto di tutte le norme concernenti gli assetti societari sono stati istituiti altri 2 organi secondari:

- una Commissione Etica e del Lavoro che insieme al Club Financial Control Body vigilia sulla regolarità delle direttive del Comitato Esecutivo UEFA;
- un organo di Appello, con la funzione tipica dell'ordinamento giudiziario in ordine alle impugnazioni di eventuali decisioni della UEFA.

Per quanto concerne, le modalità di ingresso e i relativi requisiti si possono suddividere in macro-aree:

- parametri sportivi ed infrastrutturali: in codesto requisito, si vuole dare particolare attenzione allo sviluppo dei settori giovanili dei club calcistici, con una visione incentrata sullo sviluppo delle infrastrutture per il corretto svolgimento dell'attività sportiva.

In particolare, la società deve dotarsi di uno spazio idoneo per quel che concerne le attività di allenamento, e deve possedere uno stadio che abbia i requisiti per poter partecipare alle competizioni europee, oltre ad altri parametri in termini di comfort sia per gli atleti che per gli spettatori.

La società è tenuta a contribuire alla formazione dei giovani talenti tramite dei corsi volti ad accrescere in loro una forte visione di rispetto del gioco e degli avversari, attraverso l'uso di risorse finanziarie adibite allo sviluppo di tale programma devono essere stanziare su base almeno triennale.

- parametri gestionali: la società deve possedere un competente management per lo svolgimento dell'attività gestionale, prevedendo l'obbligo di avere particolari figure amministrative come il Direttore Generale (per quanto concerne la gestione operativa), Direttore Finanziario (per quanto concerne la gestione finanziaria), Direttore dell'Area Mediatica (gestione delle conferenze stampe, o di comunicati emessi dalla società), Addetto alla Sicurezza (assicura un'adeguata sicurezza in tutti gli ambiti in cui il club può presenziare) ed in conclusione, il Responsabile dell'Area Medica (per quanto concerne eventuali infortuni che possono subire i calciatori).
- parametri legali: con cui il club deve rilasciare alla UEFA una dichiarazione con cui conferma di riconoscere i regolamenti e le direttive emanate dalla Federazione di appartenenza, dalla FIFA e dalla UEFA.
- parametri finanziari: si tratta del criterio più importante, in quanto rappresenta lo scopo unico dell'introduzione del FPF, ossia quello di rendere il movimento calcistico più sostenibile attraverso il raggiungimento del pareggio di bilancio.

Il club ha l'obbligo di presentare le proprie scritture che verranno poi verificate da un'apposita società di revisione per garantirne la veridicità, ed infine lo stesso club sarà sotto ad una valutazione basata su delle linee guida che danno la percezione alla UEFA che la stessa società rientri nel FPF, che sono:

- assenza di debiti scaduti: il club non deve presentare, entro il 31 marzo della stagione precedente alla concessione della licenza, debiti sia nei confronti dei propri dipendenti che nei confronti di terzi;
- continuità aziendale: ogni club ha l'obbligo di presentare una dichiarazione contenente il proprio piano economico-finanziario a medio lungo termine, sempre in un'ottica di sostenibilità futura;
- pareggio di bilancio: questo parametro viene valutato dalla UEFA in ricavi rappresentati dall'incasso del botteghino, diritti tv, vendita di un proprio

giocatore, plusvalenze... e dai costi rappresentati in compravendita dei giocatori, monte ingaggi, minusvalenze...;

- indebitamento finanziario: si impone alla società di non aumentare l'indebitamento netto fino a superare i ricavi annuali conseguiti;
- contenimento dei costi della massa salariale: poiché la maggior parte dei club destinano più del 80% degli introiti annuali per coprire il monte ingaggi totale, e di contro per la federazione europea un valore discreto si aggirerebbe intorno al 50%.

2.9 II NOIF

Il NOIF, acronimo di Norme Organizzative Interne Federali, è il sistema di riferimento normativo della F.I.G.C., delle Leghe e delle società di calcio che prendono parte ai campionati nazionali italiani. L'ammissione ai campionati nazionali professionistici avviene tramite rilascio, da parte della F.I.G.C., di un'apposita licenza (così come avviene per la Licenza UEFA) la quale tiene conto di criteri annuali stabiliti e deliberati dal Consiglio Federale²⁴.

Le Licenze in analisi, precedentemente al rilascio alla società che la richiede, vengono sottoposte ad una serie di analisi volte a verificare sia l'assetto sportivo-organizzativo, che, ancora più importante, l'aspetto economico-finanziario.

Da questo ultimo aspetto, il NOIF ha previsto una serie di adempimenti in capo alla società (art. 85 del NOIF²⁵) in maniera tale da poter effettivamente verificare i vari aspetti della gestione sportiva, economica e finanziaria. Gli adempimenti previsti sono elencati qui di seguito:

- deposito del bilancio di esercizio revisionato;
- la relazione semestrale revisionata;
- un budget previsionale;
- il pagamento degli stipendi entro il mese di maggio;
- una relazione trimestrale revisionata;
- il rispetto del Fair Play Finanziario F.I.G.C..

²⁴ In particolare, il Titolo VI del NOIF disciplina i controlli sulla gestione economico-finanziaria delle Società professionistiche.

²⁵ Art. 85 del NOIF che disciplina gli adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.

La Federazione, attraverso il sistema normativo del NOIF, ha voluto incentivare le società sportive professionistiche ad eliminare qualsiasi atteggiamento che potesse portare ad un doping amministrativo, realizzato ricorrendo ad artifici contabili (ad esempio, con la realizzazione di plusvalenze fittizie), piuttosto che ad operazioni spregiudicate o azzardate, in condizioni di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico precario. Si è introdotto quindi una serie di indicatori di bilancio con la finalità di porre dei limiti, al di sotto o al di sopra dei quali, un determinato club calcistico viene considerato a rischio.

Il sistema di indicatori di controllo dell'equilibrio economico finanziario N.O.I.F. si articola in:

- a) Indicatore di Liquidità;
- b) Indicatore di Indebitamento;
- c) Indicatore del Costo del Lavoro Allargato

a) Indicatore di Liquidità

Le società oltre a dover tener conto degli adempimenti previsti dall'art. 85 del NOIF, devono depositare unitamente agli stessi, il prospetto contenente l'Indicatore di Liquidità che *“viene utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria calcolata attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC)²⁶”*.

Per poter determinare il suddetto indicatore bisogna fare riferimento ai risultati del bilancio approvato, alla relazione semestrale e alla situazione patrimoniale intermedia approvata, di cui sopra.

L'indicatore in analisi è stato introdotto a partire dal 2015, con la finalità di prevedere se un determinato club sia in grado di poter assumere impegni in un breve periodo, al contempo, viene adoperato come discriminante per poter fare operazioni di mercato nelle sessioni di calciomercato.

Invero, la Co.Vi.So.C. per ogni annualità e precisamente nei mesi di marzo e settembre, attua una serie di valutazioni sul rispetto di tale valore e nell'ipotesi in cui una società dovesse superare la misura minima indicata dalla F.I.G.C., prevista nella misura dello 0,6, si dispone il blocco della campagna acquisti.

²⁶ Titolo VI del NOIF pag. 9.

Tale blocco però non pregiudica incondizionatamente la possibilità da parte della società di poter operare sul mercato, difatti può essere rimosso rientrando nel parametro previsto annualmente dalla Federazione, tramite diverse strade che possono essere intraprese, come:

- effettuare versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- sottoscrivere e versare integralmente l'aumento di capitale;

b) Indicatore di Indebitamento

Le società oltre a dover tener conto degli adempimenti previsti dall'art. 85 del NOIF, devono depositare unitamente agli stessi, il prospetto contenente l'Indicatore di Indebitamento *“calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R)²⁷”*.

I debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate, mentre per quanto concerne i ricavi, gli stessi sono calcolati in diversi modi a seconda dell'arco temporale in cui viene depositato il prospetto. Invero, per i ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi²⁸), per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare:

- per il prospetto contenente l'indicatore depositato al 31 marzo, *“sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato”*;
- per il prospetto contenente l'indicatore depositato al 30 novembre, *“sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio”*.

²⁷ Titolo VI del NOIF pag. 10.

²⁸ I ricavi a cui si fa riferimento sono, segnatamente, al punto i) obbligazioni ordinarie e convertibili, punto ii) debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, punto iii) debiti verso banche, punto iv) debiti verso altri finanziatori, punto v) acconti, punto vi) debiti verso fornitori.

Per quanto concerne i ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix)²⁹:

- per il prospetto contenente l'indicatore depositato al 31 marzo, *“sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati”*.
- per il prospetto contenente l'indicatore depositato al 30 novembre, *“sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio”*.

Come previsto per l'Indicatore di Liquidità, il valore soglia viene determinato annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C., che per l'anno corrente è fissato a 1,2.

c) Indicatore di Costo del Lavoro Allargato

Le società oltre a dover tener conto degli adempimenti previsti dall'art. 85 del NOIF, devono depositare unitamente agli stessi, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato *“calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R)³⁰”*.

I CLA è diretto a misurare il peso del costo del lavoro del club che include i costi del personale, gli ammortamenti e le svalutazioni dei DPC e l'eventuale costo per gli agenti sportivi se non computati direttamente nei DPC.

Il valore soglia, come per gli altri indicatori analizzati, è determinato annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C., ed è attualmente fissato a 0,8 e, nell'ipotesi in cui il valore soglia finisse in un valore al di sotto del limite, si utilizzerà come rettifica per diminuire di 1/3 l'importo necessario per ripianare l'ipotetica carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità.

²⁹ I ricavi a cui si fa riferimento sono segnatamente, al punto vii) debiti rappresentati da titoli di credito, punto viii) debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti.

³⁰ Titolo VI del NOIF pag. 12.

CAPITOLO 3

Plusvalenze fittizie: il caso Parma e Juventus F.c.

3.1 Introduzione al caso

Ai fini del presente studio, un caso emblematico che ha portato alla luce della ribalta il caso “plusvalenze fittizie” è senza dubbio la dichiarazione di fallimento di una delle società calcistiche più importanti e storiche del campionato italiano: il Parma Calcio. Nonostante nel corso della sua storia sportiva il Parma non fosse nuovo ad eventi che hanno portato al fallimento della stessa società (stagione 1968/69, ove al termine il Tribunale dichiarò l’insolvenza e il successivo fallimento), negli anni ’90 ed anche i primi anni 2000, furono il momento di maggior gloria della società ducale, la quale riuscì ad ottenere importanti piazzamenti nell’arco dei campionati nazionali e, altresì, riuscì a portare in terra emiliana numerosi trofei, tra i quali una delle manifestazioni sportive più prestigiose: la Coppa UEFA.

Il momento di maggiore gloria, in termini sportivi, culminò con l’arrivo della stagione 2003/04, all’interno del quale, precisamente verso la fine del 2003, si verificò uno dei più grandi scandali, se non il più grande, di bancarotta fraudolenta riguardante una società privata: il crac finanziario della Parmalat. Parmalat era il main sponsor e principale finanziatore della società Parma AC ed a seguito della sentenza di fallimento, la società calcistica Parma divenne il primo assetto societario ad essere sacrificato e onde evitare una possibile retrocessione nel campionato dilettantistico (Serie D) il 24 giugno 2004, nasce il Parma Football Club, che incorpora tutti i rapporti giuridici pendenti in capo a Parma A.C., quindi anche gli inevitabili debiti che la stessa società deve saldare nei confronti dei propri creditori.

A seguito del crac finanziario della Parmalat, viene introdotta nel nostro ordinamento la c.d. Legge Marzano, che nel particolare si intende la procedura di amministrazione straordinaria delle grandissime imprese insolventi, e allo scopo di disciplinarne il dissesto, così come altri dissesti di rilevantissime dimensioni. L’idea che sta alla base della procedura è che “*qualora l’impresa sia grandissima,*

per tale intendendosi attualmente un'impresa dotata di almeno 500 dipendenti e gravata da almeno 300 milioni di euro di debiti, se ne debba tentare la ristrutturazione economico-finanziaria in ogni caso (e quindi senza verificare l'esistenza di concrete prospettive di recupero, come accade per le imprese semplicemente grandi)".

Il Parma, per il motivo sopra esposto, viene posto in amministrazione straordinaria con lo scopo di attendere un investitore pronto a poter sanare i rapporti giuridici pendenti (debiti). La società, nel gennaio 2004, viene acquisita dalla Società a Responsabilità Limitata Eventi Sportivi di cui il proprietario era Tommaso Ghirardi. Successivamente all'entrata in società di Tommaso Ghirardi ed al suo notevole investimento, si assiste a delle soddisfacenti stagioni sportive, culminate nel 2014 con la sorprendente cavalcata della squadra guidata da Roberto Donadoni, che portò il club alla qualificazione all'Europa League.

In questo periodo di apparente gioia dal punto di vista calcistico e quiete da un punto di visto finanziario-societario, si verifica una sorprendente decisione da parte degli organi regolatori calcistici, UEFA e Figc, i quali revocano la concessione della "Licenza UEFA" per la stagione sportiva successiva, a causa di mancati pagamenti di imposte, in particolare Irpef, per un totale di circa 250 mila euro.

All'interno di questa decisione da parte della UEFA e Figc, vi sono numerosi aspetti da considerare (i quali saranno analizzati in seguito) che hanno portato la stessa Federazione ha dover infliggere penalizzazioni in classifica, alla luce di ulteriori ritardi nei pagamenti di stipendi e dell'assetto, non sostenibile, economico-finanziario.

Con sentenza del 19 Marzo 2015 il Parma FC è stato dichiarato ufficialmente fallito dal Tribunale di Parma che però ha «disposto contestualmente l'esercizio provvisorio dell'impresa, designando Pietro Rogato quale Giudice Delegato e ha nominato Angelo Anedda (Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Parma) e Alberto Guiotto (Dottore Commercialista in Parma e Presidente della Commissione crisi d'impresa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti) quali curatori fallimentari».

3.2 Il processo e le relative contestazioni

Con sentenza depositata il 10.09.2020, con la quale i Giudici del Tribunale di Parma hanno condannato le parti che hanno posto in essere gli illeciti di bancarotta fraudolenta patrimoniale da reato societario, si evinceva inequivocabilmente come la condotta illecita si sia concretizzata in talune false rappresentazioni contabili, la cui funzione sarebbe stata unicamente quella di alterare la situazione patrimoniale e finanziaria del club, riuscendo così a nascondere le perdite di esercizio.

Analizzando il caso in modo più analitico, occorre evidenziare come al momento dell'ingresso alla gestione commissariale della famiglia Ghirardi – tramite Eventi Sportivi S.p.A. – la società Parma F.C. presentava una situazione economico-finanziaria del tutto priva di indebitamento finanziario e, altresì, un eccesso di liquidità.

La nuova proprietà affrontava la prima vera stagione sportiva nel corso dell'anno 2007/08, nella quale, per raggiungere in modo più veloce e sicuro gli obiettivi stagionali, aveva optato di reperire nuovi calciatori a costi più alti, ma che, nel contempo, potessero garantire una maggiore continuità di prestazione.

Conseguentemente si è verificata una riduzione delle disponibilità liquide della società, in virtù degli investimenti sopra citati.

Nella medesima stagione sportiva, la squadra non riuscì ad ottenere il risultato sperato con la conseguente retrocessione in Serie B, nonostante lo sforzo economico della società in termini di investimenti.

Vi furono delle ripercussioni, dal punto di vista economico, per quanto concerne i ricavi, difatti la società con il fine di reperire la disponibilità liquida necessaria per far fronte al costo del lavoro, operò una serie di operazioni volte a risanare l'assetto economico, tra cui:

- l'indebitamento finanziario, realizzato attraverso prestiti bancari;
- cessioni di mercato, ove rientrano le plusvalenze (analizzate in seguito).

I problemi cominciano a manifestarsi in modo incisivo, a partire dalla stagione 2009/10, all'interno della quale i costi per il mantenimento della rosa (principalmente in termini di retribuzioni), sono cresciuti in modo esponenziale raggiungendo il fatturato complessivo e, in questo contesto, si sono generate perdite

rilevanti, le quali venivano ripianate attraverso plusvalenze sulle permutate dei giocatori.

3.3 Il sistema delle plusvalenze

Il sistema delle plusvalenze rappresenta il mezzo attraverso il quale il management della società Parma riusciva ad occultare le perdite derivanti dalla gestione societaria.

Le plusvalenze si realizzavano attraverso un accordo con altre società, con cui si scambiavano uno o più giocatori senza conguaglio in denaro, con dei valori molto più elevati rispetto a quelli iscritti tra le immobilizzazioni materiali, ne deriva che il valore dei giocatori veniva artificialmente lievitato con il solo scopo di iscrivere una plusvalenza, non rispecchiando in alcun modo il valore reale dello stesso calciatore.

In questo contesto, si deve tener conto di come le permutate influivano negativamente sul bilancio societario, poiché generavano ammortamenti nel corso degli esercizi successivi, che dovevano essere riassorbiti necessariamente attraverso altri artifici contabili (ad esempio, operando altre plusvalenze).

Analizzando il caso in un'ottica maggiormente dettagliata, si evince che le operazioni effettuate oggetto di contestazione hanno fondamento nell'apposizione in bilancio, sotto la voce immobilizzazioni immateriali, di elementi reddituali positivi (nel concreto, appunto, le plusvalenze) derivanti dalla compravendita di "diritti alle prestazioni sportive dei calciatori" (di seguito, anche, "DPC") a valori "gonfiati", in relazione all'effettivo valore degli stessi sul mercato.

Secondo i Giudici del Tribunale di Parma, le operazioni ut supra rappresentate, avvenivano in assenza di una reale movimentazione monetaria (od una movimentazione minima), con la conseguenza che non trovavano nessuna ragione giustificatrice né in termini economici (poiché non apportavano nessun beneficio finanziario), né in termini sportivi (poiché non necessarie ai fini di determinate esigenze della squadra), avendo l'esclusiva finalità di occultare le perdite, portando la società in uno stato di apparente salute (diversamente dalla stato economico-finanziario reale).

Le plusvalenze che sono state ottenute tramite questa modalità hanno apportato notevoli benefici in termini di bilancio, riuscendo a generare il ragguardevole importante di euro 18.292.209,00 (riguardante la stagione calcistica 2009/10).

Elenco delle operazioni [(V) venduto, (A) acquistato]	Netto contabile	Prezzo	Valore Federazio ne	Valore Transfermarkt	Plusvalenza	Conguaglio
Stagione 2009/2010						
<i>31/08/2009</i>						
Galli (V) - Pambianchi (V) - Manzoni (A)	2.000	1.000.000	n.d.	100.000	998.000	0
<i>15/01/2010</i>						
Budel (V) - Cordova (V) - Rispoli (A)	5.297	7.000.000	n.d.	2.650.000	6.994.703	0
<i>30/01/2010</i>						
Pisanu (V) - Valiani (A)	80.840	5.000.000	n.d.	1.100.000	4.919.160	0
<i>01/02/2010</i>						
Elia (V) - Pasi (A)	0	2.000.000	n.d.	70.000	2.000.000	0
<i>10/06/2010</i>						
Paponi (V) - Paonessa (A)	13.654	1.200.000	n.d.	450.000	1.186.346	0
<i>30/06/2010</i>						
Galuppo (V) - Djuric (A)	6.000	2.200.000	n.d.	200.000	2.194.000	0
Totale Stagione 2009/2010	107.791	18.400.000	n.d.	4.570.000	18.292.209	0

FIGURA 5 SERIE DI OPERAZIONI CONTESTATE. (FONTE: SENTENZA GUP DI PARMA)

Le operazioni rappresentate nella tabella sopra esposta, per una corretta valutazione ai fini del presente studio, devono essere analizzate e studiate per stabilire se i valori riportati siano stati o meno artatamente “gonfiati”, e nel farlo, occorre procedere ad una premessa sulla finalità e l’elevata diffusione delle permutate dei DPC nelle società calcistiche, poiché rappresenta una procedura “popolare” di acquisizione e di vendita degli stessi DPC.

L’elevata diffusione risiede nell’alta intercambiabilità dei giocatori e nella necessità di un rinnovamento, che in molti casi coincide con un attento e ragionato ringiovanimento, della rosa del club. In questo senso, il calciomercato, che si svolge in due sessioni, una estiva che inizia dal 01.07 e si conclude il giorno 31.08, ed una invernale che inizia il giorno 01.01 e termina il giorno 31.01, rappresenta un arco di tempo fondamentale della stagione di un club calcistico – anche in un’ottica di marketing – in conseguenza del rapporto con sponsor e tifosi, i quali si aspettavano nell’arco di tempo del calciomercato, di vedere rafforzarsi la propria squadra.

La permuta, nella visione appena descritta, rappresenta un modello con il quale rafforzare il proprio parco giocatori, ma con un esborso finanziario quantomeno contenuto.

Nonostante però sia uno strumento totalmente legittimo, la permuta potrebbe prestarsi in maniera agevole a politiche di bilancio aventi l'obiettivo di incrementare fraudolentemente i ricavi con il realizzarsi di plusvalenze fittizie.

In particolare, riducendo il peso del conguaglio in denaro, la valutazione attribuita ad ogni singolo giocatore oggetto di permuta perde progressivamente di rilevanza, poiché si comincia a perdere il naturale conflitto di interessi tra colui che acquista e colui che vende, componente che caratterizza ogni compravendita commerciale.

La conseguenza che deriva dalla totale assenza di esborsi è la convenienza per entrambe le parti di aumentare artificiosamente il valore dei rispettivi DPC appena scambiati, ottenendo nell'immediatezza un vantaggio di bilancio in ragione della plusvalenza realizzata.

In altri termini, all'interno di un determinato affare che vede coinvolgere lo scambio senza conguaglio di due (o più) giocatori a cui le parti attribuiscono lo stesso valore, si verificherà la totale assenza di un sacrificio economico e le stesse parti possono stabilire, a loro discrezione, il valore dei DPC; quindi, tanto più è elevato il valore che viene attribuito ai due giocatori scambiati, tanto è maggiore la plusvalenza (di conseguenza, il beneficio contabile) che entrambe le squadre otterranno.

Per poter comprendere al meglio il sistema fraudolento appena descritto, la sentenza oggetto di approfondimento, contiene un esempio esemplificativo, che cito testualmente:

“Si supponga infatti che la squadra A sia titolare del DPC X, iscritto in bilancio al valore netto contabile di 1.000, e la squadra B sia titolare a sua volta del DPC Y, iscritto in bilancio al valore netto contabile di 1.100; se le due società si accordano per scambiarsi i DPC al valore di 2.000, entrambe accenderanno una posizione a debito e una a credito nei confronti della Lega (c/trasferimenti) per la somma di 2.000, ed entrambe potranno iscrivere a bilancio una plusvalenza, rispettivamente di 1.000 per la squadra A e di 900 per la squadra B, senza sopportare alcun esborso finanziario, in quanto le posizioni debitorie e creditorie, che sono sorte nei confronti della Lega, verranno compensate fra loro. Il fatto che non vi sia alcun

sacrificio finanziario consente alle parti di aumentare o ridurre a piacimento l'effetto economico della negoziazione, pur ottenendo, a fronte di un beneficio contabile immediato, un appesantimento negli esercizi successivi: il valore del DPC acquistato, infatti, verrà ammortizzato in base alla durata del contratto, producendo un effetto economico negativo in parte sull'esercizio in corso, in parte su quelli futuri. Nell'esempio riportato in precedenza, supponendo che il contratto stipulato con il giocatore acquistato abbia durata triennale, il valore di 2.000 verrebbe spalmato su tre esercizi determinando una quota di ammortamento di euro 667 all'anno."

L'assenza di criteri rigidi nella valutazione di un calciatore agevola l'arbitrio, sebbene, come si vedrà successivamente, sussistono anche nel campo sportivo dei parametri obiettivi sui quali si può basare la valutazione degli atleti, soprattutto nei casi in cui si tratti di soggetti che non rientrano nei c.d. top player o che, sul piano dell'immagine, non siano tali da garantire un valore aggiunto in termini di marketing.

Le particolarità ed i possibili rischi collegati a questa tipologia di operazioni vengono colti dai principi contabili sia nazionali (OIC) sia internazionali (IAS/FRS), in quanto, seppur eccezionalmente, possono caratterizzare l'attività di impresa di altri settori economici.

Per quanto concerne l'ambito nazionale, il contratto di permuta viene disciplinato dal principio contabile n. 16³¹ (immobilizzazioni materiali e non immateriali, poiché nella produzione di beni o prestazione di servizi la permuta si verifica quasi esclusivamente in relazione a beni materiali), il quale può essere applicato anche ai DPC.

Nel dettaglio, nel caso in cui si verifichi una permuta realizzativa (assimilabile ad una compravendita), che si verifica quando o scambio abbia ad oggetto beni "*non di analogo valore e caratteristiche, questa è valutata al suo presumibile valore di mercato*", al contempo in caso di permuta non realizzativa, che si verifica laddove lo scambio verti su cespiti "*di analoghe caratteristiche funzionali senza l'obiettivo di conseguire un componente positivo di reddito, allora il valore d'iscrizione*

³¹ Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo "Le immobilizzazioni materiali nella legislazione civilistica"

dell'immobilizzazione materiale acquisita è riconosciuto pari al valore contabile netto dell'immobilizzazione materiale ceduta".

Un'ipotesi di scambio tra giocatori può rientrare indifferentemente in entrambe le categorie, in relazione alla loro fungibilità o delle somiglianze di caratteristiche tecniche (come ad esempio ruolo, età, presenze...).

In una visione contabile, l'assenza di un conguaglio in denaro non riveste, per i principi contabili nazionali, la stessa efficacia dirimente che assume per i principi contabili internazionali – disciplinati dallo IAS 38³², relativo alle immobilizzazioni immateriali – al fine di distinguere:

- le permutate realizzative, le quali possiedono una sostanza commerciale e di conseguenza iscrivibili al loro fair value, ovvero al valore di mercato della stessa immobilizzazione acquisita;
- le permutate non realizzative, ovvero che non possiedono una sostanza commerciale e che non possono generare nessuna plusvalenze/minusvalenza poiché sono iscrivibili solamente allo stesso valore contabile dell'immobilizzazione ceduta.

L'analisi appena descritta tratta di un criterio guida molto importante ma non esaustivo, di cui però l'interprete non può fare a meno di prendere in considerazione nelle indagini delle singole operazioni.

Si deve precisare che anche laddove si possa ritenere corretta l'iscrizione dei DPC acquisiti al loro fair value, il solo fatto che vi sono margini di aleatorietà nella valutazione del valore di un calciatore, significa che non vi siano degli elementi certi e misurabili, che in assenza di condizioni straordinarie (come ad esempio diritti d'immagine di calciatori particolarmente famosi, o abilità tecniche di giocatori ritenuti fuoriclasse), consentano di stabilire con sufficiente oggettività il valore di mercato di un determinato giocatore.

Nel caso in cui vi fosse una visione opposta in merito a presumibili parametri oggettivi, si darebbe spazio alle società calcistiche di valorizzare a piacimento un calciatore senza tenere alcun conto della sua appetibilità sul mercato e affidandosi, in maniera sostanziale, alla loro libera discrezione.

³² Lo IAS 38 disciplina le attività immateriali, ossia quelle immobilizzazioni che sono costituite da attività non monetarie identificabili e prive di consistenza fisica.

In relazione al caso concreto preso in esame, la dimostrazione che la valutazione dei calciatori acquisiti tramite permuta dal Parma non corrispondesse al loro reale valore, è certificata dal fatto che la società non è riuscita a liberarsi degli stessi giocatori, quindi di venderli, neanche nel momento in cui la necessità di avere disponibilità liquide era divenuta talmente urgente da non poter essere più rimandabile.

Difatti, i giocatori che sono stati valutati artificialmente (con la finalità di occultare le perdite) non potevano più essere ceduti al loro reale valore di mercato (ovviamente di gran lunga inferiore rispetto alle poste iscritte nel bilancio), poiché così operando la società avrebbe prodotto una minusvalenza con la conseguenza di aver vanificato il beneficio contabile originario, facendo emergere le gravi perdite che l'attività generava.

Quindi, come si può ragionevolmente evincere dall'analisi effettuata, il sistema degli scambi di DPC volto a generare delle plusvalenze, può generare un metodo relativamente agevole con cui le società di calcio riescono a fronteggiare contabilmente le perdite prodotte dall'attività di impresa o, meglio, calcistica. Tuttavia, essendo tali scambi effettuati con valori non veritieri rispetto al mercato, con gli stessi valori notevolmente maggiorati, determinavano unicamente uno spostamento nel tempo dell'emersione delle perdite, generando nei bilanci degli esercizi successivi altrettanti costi sotto forma di ammortamenti o minusvalenze.

L'effetto combinato di tali pratiche era quello di:

- occultare le perdite di gestione ed evitare che venissero attivati i meccanismi di cui agli artt. 2446 ss. c.c. (convocazione dell'assemblea in vista del ripianamento delle perdite o, in alternativa, la riduzione del capitale sociale);
- innescare un circolo vizioso in cui gli effetti benefici che le plusvalenze fittizie realizzavano, nell'anno in cui venivano perfezionate, si ripercuotevano sugli esercizi successivi, alimentando il ricorso a nuovi stratagemmi (come nuove plusvalenze) per compensare non solo le perdite fisiologiche prodotte nell'esercizio in corso, ma anche gli oneri provenienti dalle plusvalenze "gonfiate" degli esercizi precedenti.

3.4 Analisi delle singole operazioni contestate

All'interno di questo paragrafo, sono descritte alcune delle operazioni oggetto di contestazione, che hanno portato i Giudici a confermare le modalità con cui venivano effettuate le plusvalenze con il fine di occultare la grave situazione finanziaria in cui versava il Parma. La Procura, come abbiamo ampiamente analizzate nel precedente paragrafo, sostiene che il sistema utilizzato al fine di poter attribuire dei valori realistici, è stato posto in essere utilizzando canoni estranei a quelli tecnico-sportivi, utilizzando esclusivamente dei parametri per alterare i valori di bilancio. In questa prospettiva, la Procura ha individuato una serie di parametri utili per poter attribuire una valutazione quanto più oggettiva possibile per permettere alla società acquirente di poter beneficiare concretamente delle prestazioni sportive di un determinato calciatore.

L'illustrazione messa a disposizione di compone di sei parametri segnatamente elencati:

- età, la ratio in questo caso deriva dal poter godere delle prestazioni sportive per un periodo più lungo e duraturo;
- ruolo, anche in questa cosa il parametro evidenzia come il giocatore che ricopre un ruolo più avanzato di regola avrà un valore più elevato in confronto ad altri giocatori con ruoli più "difensivi";
- carriera e prestazioni, le squadre in cui ha militato un giocatore sono un indice da dover tenere in considerazione. Il settore giovanile di provenienza (rilevante soprattutto per i giovani); le categorie e le squadre di militanza; l'eventuale convocazione nelle varie rappresentative nazionali; le reti segnate; il comportamento disciplinare e le prestazioni rese in generale sono gli indicatori più analizzati;
- valori attribuiti ad un calciatore in precedenti trasferimenti, da considerare maggiormente nei casi di trasferimenti avvenuti a distanza ravvicinata;
- la retribuzione e la durata dei contratti, questo parametro valuta l'importanza che un determinato giocatore ha avuto all'interno del club. In

casi di giovani promesse, tale parametro ti permette di analizzare quanto la squadra in cui milita crede nelle potenzialità del ragazzo;

- comparazione, tale parametro potrebbe essere utilizzato per confrontare un giocatore “calcisticamente” non maturo con un giocatore, con caratteristiche simili, che ha una storia sportiva più di rilievo.

In seguito, dopo questa doverosa premessa, vengono riportate le operazioni che sono state oggetto di contestazione da parte della Procura:

Operazione Galli - Portin

La prima operazione da analizzare è la cessione a titolo definitivo al Padova, con accordo di partecipazione al 50%, del calciatore Niccolò Galli con valutazione di euro 4.000.000,00. In questa operazione, il Padova acquistava, con il medesimo accordo, il calciatore Lennart Portin, con la stessa valutazione di Galli.

Il trasferimento è stato portato a termine senza generare alcun movimento di cassa in relazione della medesima valutazione dei due calciatori oggetto dell'operazione.

Il calciatore Niccolò Galli aveva un valore netto contabile di euro 125.000, ne deriva che la plusvalenza iscritta in bilancio dal management del Parma è stata accertata in euro 3.875.000,000, allo stesso tempo, per quanto concerne il valore contabile del calciatore Portin stimato in euro 600.000,00, il Padova iscriva in bilancio la plusvalenza di euro 3.400.000,00.

Prendendo come riferimento i parametri ut supra citati, la Procura ha attribuito ai due calciatori dei valori netti contabili che si discostano di gran lunga dal valore attribuito da entrambe le società, attribuendo un valore massimo di:

- euro 400.000, per il calciatore Galli;
- euro 300.000 o euro 400.000, per il calciatore Portin, precisando in questo caso come il valore può scendere fino a zero in virtù delle mancate prestazioni sportive causate da un grave infortunio ad inizio stagione.

Operazione Mandorlini - Pedrinelli

La seconda operazione ha previsto le stesse condizioni e modalità del caso precedente, in cui era previsto la cessione a titolo definitivo dei due calciatori Mandorlini (di proprietà del Parma) e Pedrinelli (di proprietà del Brescia).

La valutazione effettuata per i due atleti è stata di euro 3.000.000,00, verificandosi anche in questa fattispecie, la totale assenza di movimenti di cassa in relazione alla medesima valutazione.

La procura è intervenuta andando a sindacare il reale valore contabile attribuito ai due calciatori, poiché per il calciatore Mandorlini il valore netto contabile si aggirava intorno ad euro 5.500,00, con annessa plusvalenza iscritta a bilancio pari ad euro 2.994.500,00, e di un valore netto contabile nullo per il calciatore Pedrinelli, con annessa plusvalenza di euro 3.000.000,00. La Procura quindi, prendendo in considerazione i parametri stabili ha precisato che il valore dei calciatori era di:

- euro 100.000, per il calciatore Mandorlini;
- euro 100.000, per il calciatore Pedrinelli.

Operazione Palumbo – Fabbri

La terza operazione vede protagonisti due calciatori, Luigi Palumbo e Thomas Fabbri, rispettivamente militanti nelle squadre Parma e Cesena.

La valutazione attribuita ai due calciatori sopra citati ai fini dello scambio avvenuto con la ormai solita cessione a titolo definitivo, era di euro 2.000.000,00 per entrambi i calciatori. Lo scambio effettuato non ha generato alcun movimento monetario poiché si è verificata l'integrale compensazione delle partite di credito e debito. La procura è intervenuta andando a sindacare il reale valore contabile attribuito ai due calciatori, poiché per il calciatore Palumbo il valore netto contabile si aggirava intorno ad euro 1.400,00, con annessa plusvalenza iscritta a bilancio pari ad euro 1.998.600,00, e di un valore netto contabile nullo per il calciatore Pedrinelli, con annessa plusvalenza di euro 2.000.000,00. La Procura quindi, prendendo in considerazione i parametri stabili ha precisato che il valore dei calciatori era di:

- euro 100.000, per il calciatore Palumbo;
- euro 100.000, per il calciatore Fabbri.

Operazione Tamasi – Di Gennaro

La quarta operazione analizzata coinvolge lo scambio dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Zlot Tamasi, di proprietà del Parma, e Matteo Di Gennaro, di proprietà dell'Ascoli. La valutazione attribuita ai due calciatori sopra citati ai fini dello scambio avvenuto con la ormai solita cessione a titolo definitivo, era di euro 3.400.000,00 per entrambi i calciatori. Lo scambio effettuato non ha generato alcun movimento monetario poiché si è verificata l'integrale compensazione delle partite di credito e debito. La procura è intervenuta andando a sindacare il reale valore contabile attribuito ai due calciatori, poiché per il calciatore Tamasi il valore netto contabile si aggirava intorno ad euro 30.000,00, con annessa plusvalenza iscritta a bilancio pari ad euro 3.370.000,00, e di un valore netto contabile nullo per il calciatore Di Gennaro, con annessa plusvalenza di euro 3.400.000,00. La Procura quindi, prendendo in considerazione i parametri stabili ha precisato che il valore dei calciatori era di:

- euro 100.000, per il calciatore Tamasi;
- euro 100.000, per il calciatore Di Gennaro.

Operazione Storani – Gragnoli

La quinta operazione analizzata coinvolge lo scambio dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Emilio Storani, di proprietà del Parma, e Daniele Gragnoli, di proprietà dell'Ascoli. La valutazione attribuita ai due calciatori sopra citati ai fini dello scambio avvenuto con la ormai solita cessione a titolo definitivo, era di euro 3.200.000,00 per entrambi i calciatori. Lo scambio effettuato non ha generato alcun movimento monetario poiché si è verificata l'integrale compensazione delle partite di credito e debito. La procura è intervenuta andando a sindacare il reale valore contabile attribuito ai due calciatori, poiché per il calciatore Storani il valore netto contabile si aggirava intorno ad euro 2.900,00, con annessa plusvalenza iscritta a bilancio pari ad euro 3.197.100,00, e di un valore netto contabile nullo per il calciatore Gragnoli, con annessa plusvalenza di euro 3.400.000,00 (non iscritta per via del fallimento dell'Ascoli calcio). La Procura quindi, prendendo in considerazione i parametri stabili ha precisato che il valore dei calciatori era di:

- euro 50.000, per il calciatore Storani;
- euro 50.000, per il calciatore Gragnoli.

Operazione Malivojevic – Sandrini

L'ultima operazione analizzata coinvolge lo scambio dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Milos Malivojevic, di proprietà del Parma, e Mattia Sandrini, di proprietà del Vicenza. La valutazione attribuita ai due calciatori sopra citati ai fini dello scambio avvenuto con la ormai solita cessione a titolo definitivo, era di euro 1.200.000,00 per entrambi i calciatori. Lo scambio effettuato non ha generato alcun movimento monetario poiché si è verificata l'integrale compensazione delle partite di credito e debito. La procura è intervenuta andando a sindacare il reale valore contabile attribuito ai due calciatori, poiché per il calciatore Sandrini il valore netto contabile si aggirava intorno ad euro 4.000,00, con annessa plusvalenza iscritta a bilancio pari ad euro 1.196.000,00, e di un valore netto contabile nullo per il calciatore Malivojevic, con annessa plusvalenza di euro 1.200.000,00. La Procura quindi, prendendo in considerazione i parametri stabili ha precisato che il valore dei calciatori era di:

- euro 50.000, per il calciatore Malivojevic;
- euro 50.000, per il calciatore Sandrini.

3.5 Il caso Juventus: la responsabilità degli Amministratori e della Società

Diversamente dal caso analizzato in precedenza, il presente paragrafo si pone di affrontare il recentissimo caso che ha coinvolto la società F.c. Juventus S.p.A. (di seguito, anche, la “**Juventus**” ovvero la “**Società**”) e gli amministratori della stessa società, ed in particolare, la responsabilità in capo sia alla persona giuridica che fisica, dal porre in essere le operazioni che vengono qualificate come plusvalenze fittizie.

In data 8 maggio 2023, con la decisione n. 40, il Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite, si pronunciava sui ricorsi presentati dai vertici della Società, avverso la decisione della Corte Federale D'Appello n. 0063/2022-2023 depositata in data 30 gennaio 2023:

- rigettando il ricorso presentato dagli amministratori muniti di delega Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici e Federico Cherubini;
- accogliendo il ricorso degli amministratori non muniti di delega Enrico Vellano, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo e Francesco Roncaglio;
- rinnovando la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell'apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus.

Nel proseguo, si analizzerà singolarmente le fattispecie di responsabilità imputabili alla Società ed agli amministratori.

La responsabilità diretta della Società

Per poter comprendere la responsabilità in capo alla Società da un punto di vista sportivo, occorre richiamare l'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Invero, nella fattispecie in esame, quanto al primo comma, si configura espressamente la responsabilità c.d. "diretta" della società, la quale risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta, in applicazione delle norme federali. Tale responsabilità trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo. Per poter trasmettere la responsabilità dal rappresentante al rappresentato non vi è necessaria alcuna indagine in merito all'effettiva utilità per la società della condotta antisportiva, essendo da sempre inquadrata, dalla giurisprudenza sportiva, come ipotesi di responsabilità oggettiva.

La richiamata responsabilità oggettiva trova fondamento nella centralità che assume il principio di precauzione nel Diritto sportivo, il quale impone l'adozione di misure idonee volte a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell'attività sportiva, incorporando, in questo modo, il c.d. principio di prevenzione, per il quale l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica.

Per poter "sfuggire" alla responsabilità diretta della Società, la difesa della Juventus ha richiamato l'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede che il

Giudice sportivo, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, valuti l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al comma 5 del sopra citato articolo³³.

In attuazione di tale disposizione, il Consiglio Federale ha dettato una serie di principi ai quali le società calcistiche devono necessariamente attenersi nell'adozione del c.d. "Modello di prevenzione", che consentono di accertare un'assenza di colpa in capo alla società. Queste ultime dovranno provare di aver attivato ed effettivamente, correttamente ed appropriatamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, prevenzione e controllo tali da consentire un'esimente o attenuazione di responsabilità.

La Juventus sostiene di aver attivato e adottato tale modello in data 28 maggio 2020, di conseguenza, invoca l'attenuante ex art. 7, ma il Collegio di Garanzia del Coni ha dubitato dell'idoneità ed efficacia del suddetto modello ed ha dichiarato l'inammissibilità dell'attenuante richiamata per due motivi principali:

- mancanza di dimostrazioni che il modello adottato fosse idoneo a prevenire i comportamenti che si sono verificati;
- la vicenda è emersa in forza del contributo di soggetti esterni (quali la Procura della Repubblica di Torino e la Co.Vi.So.C.), e non per la denuncia da parte dell'organismo di vigilanza.

Ne deriva che, non potendo applicare nessuna attenuante al caso di specie, si è resa definitiva la responsabilità diretta della Società, che trova fondamento nell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva il quale prescrive "*la società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali*³⁴", ed è stata inflitta una penalizzazione di 10 punti alla Società da scontare nella stagione 2022/2023, anno nel quale si è incardinato e deciso il giudizio.

La responsabilità degli amministratori

Con riferimento alla responsabilità dei singoli amministratori, il Collegio di Garanzia del Coni, in merito alla fattispecie in esame, fa una opportuna distinzione tra amministratori muniti di delega e non muniti di delega. Occorre in questo senso richiamare la più recente giurisprudenza che ha chiarito l'obbligo imposto

³³ Art. 7 del CGS il quale cita testualmente "*Scriminante o attenuante della responsabilità della società*"

³⁴ Art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva

dall'articolo 2381 c.c., ultimo comma, il quale prevede per gli amministratori delle società per azioni di agire in modo informato, anche nell'ipotesi in cui non siano titolari di deleghe, declinandolo nel potere di attivarsi per prevenire o eliminare le situazioni di criticità aziendale di cui devono essere a conoscenza, e nel dovere di informarsi affinché, tanto la scelta di agire quanto quella di non agire, risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi *“esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze”* (cfr. Cass. Civ. sez. II, n. 15585³⁵).

Analizzando l'orientamento della Suprema Corte, la responsabilità degli amministratori non muniti di deleghe operative deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire in modo informato, sia sulla base delle informazioni che agli stessi amministratori devono essere trasmesse, sia sulla base delle informazioni che gli stessi possono acquisire di propria iniziativa. Per comprendere al meglio, gli amministratori che non hanno operato rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori che hanno operato soltanto nell'ipotesi in cui:

- a) siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento;
- b) abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati.

Sul tema, il Consiglio di Garanzia ha richiamato, altresì, la giurisprudenza penale che ha chiarito che il concorso per omesso impedimento dell'evento dell'amministratore privo di delega è configurabile quando emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento (cfr. Cass. Pen. Sez. V, n. 33582³⁶).

In applicazione del caso in esame, il Collegio di Garanzia ha voluto attuare una distinzione tra gestione societaria e gestione sportiva, evidenziando una distinzione

³⁵ Cassazione Civile sez. II, n. 15585/2022.

³⁶ Cassazione Penale Sez. V, n. 33582/2022.

tra la posizione dei dirigenti che hanno posto in essere operazioni di natura sportiva (come l'acquisizione e cessione dei DPC che ha generato le plusvalenze contestate) e gli amministratori che in quelle operazioni non risultano coinvolti e informati o che, comunque, non abbiano partecipato. Ne deriva che, secondo tale interpretazione del Collegio giudicante, gli amministratori non muniti di deleghe, con compiti di gestione societaria e non sportiva, in relazione alle operazioni di natura sportiva *“sconta anche l'esame del modello organizzativo adottato dalla società calcistica con riferimento al ruolo ed alla funzione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex art. 154-bis del D.lgs. 24/02/1998, n. 58 (T.U.F.), il cui operato “risulterebbe in linea con l'inconsapevolezza di tutti i membri del CdA, non esecutivi, della Juventus spa, in relazione alle operazioni contestate”*³⁷.

Da ciò, deriva la decisione della Corte di rigettare l'appello per quanto concerne gli amministratori muniti di delega e, diversamente, accogliendo il ricorso per quanto riguarda gli amministratori privi di deleghe operative.

CAPITOLO 4

Possibili scenari futuri

4.1 Breve cenno sul sito “Transfermarkt”

Il fenomeno delle plusvalenze “fittizie” è una tematica che in più occasioni è stata affrontata da parte del legislatore, da ultimo con il decreto legge 75/2023 (analizzato in precedenza nel paragrafo sub 2.5)), con il fine di poter eliminare o quanto meno ridurre il rischio che condotte non lineari possano generare plusvalenze “fittizie”.

Il capitolo conclusivo del presente studio ha lo scopo di poter fornire, per quanto possibile, anche soluzioni ulteriori rispetto a quelle che si condensano in interventi legislativi, stante il fatto che la soluzione del fenomeno potrebbe avere bisogno dell'adozione di una postura più pragmatica.

L'idea è scaturita dalla necessità di porre un rimedio alla eccessiva discrezionalità delle squadre rispetto ai valori dei propri calciatori, in quanto non ci si può unicamente basare su disposizioni della Procura (come nel caso esposto nel capitolo

³⁷ Sentenza della Corte Federale d'Appello, sezioni unite, decisione. 0110 del 30 maggio 2023, pag. 13.

3), ma ci dovrebbe essere un sistema di valutazione preordinato che consenta una maggiore trasparenza in ordine alla valutazione di un singolo calciatore.

Allo stato attuale, un parametro utilizzato sia dai dirigenti dei club che da ogni esperto del settore calcistico è l'uso del sito “*Transfermarkt*”, che rappresenta una soluzione poco affidabile, seppur valida, in merito all'attribuzione di un determinato valore di un calciatore. Il sito sopra citato calcola i valori di mercato (di seguito, “VDM”) sulla base di un insieme di fattori, unitamente ad una rilevante influenza della community che segue il sito, valutati sulla base di elementi condizionanti che saranno esposti di seguito.

Per poter semplificare l'obiettivo principale che si pone il sito in merito ai valori di mercato, si riporta testualmente il testo presente all'interno del loro sito: “*I valori di mercato non vanno equiparati al possibile costo di trasferimento di un giocatore: l'obiettivo principale è quello di fare una stima del prezzo al netto di alcune importanti variabili, di seguito indicate, considerate troppo fluide per essere prese in considerazione nei VdM di Transfermarkt. Ad esempio un giocatore a fine contratto può avere un valore di trasferimento pari a zero, ma questo non avrà impatto sul suo valore di mercato. Va puntualizzato che Transfermarkt non utilizza algoritmi.*”³⁸

Il sito aggiorna ogni campionato presente all'interno del *database*, in due occasioni durante la stagione calcistica:

- un aggiornamento viene effettuato a metà della stagione sportiva;
- un aggiornamento viene effettuato alla fine della stagione sportiva.

Il sito ci riporta una serie di fattori, non calcolati tramite algoritmi, ma rimandati alla discrezionalità della community, calcolati secondo dei criteri sulla falsariga di quelli dettati dalla Procura (vedere il caso Parma F.c.).

4.2 Una possibile soluzione per una valutazione corretta e veritiera

Visto l'attuale *modus operandi*, piace concludere con la proposta di una possibile soluzione utile al raggiungimento della corretta e veritiera valutazione di un singolo calciatore.

³⁸ Obiettivo principale del sito Transfermarkt, estratto dalla relativa pagina web.

Vista l'importanza che il mondo digitale sta assumendo in questo periodo storico, la proposta pone come obiettivo quello di utilizzare un algoritmo matematico che possa dare, tramite parametri prestabiliti, un *range* di valore su cui le società possano fare affidamento.

In questa parte dell'elaborato, è risultato fondamentale l'aiuto dell'Avvocato Guglielmo Stendardo, ex calciatore professionista e, ad oggi, titolare di un corso sul Diritto sportivo. Invero, durante una delle sue lezioni presentate presso la LUISS, l'Avvocato Stendardo, in considerazione del fatto che l'ammontare complessivo delle cessioni dei calciatori professionistici militanti nei campionati di serie A e serie B, per stagione, è valutato in 780 milioni e sollevando il problema di chi realmente valuti il profilo di un calciatore, aveva ipotizzato un meccanismo volto ad eliminare l'eccessiva discrezionalità delle squadre in merito alle valutazioni del proprio parco giocatori.

Da qui l'idea per un futuro diverso e sostenibile, la nascita del primo algoritmo capace di quotare il mondo del calcio professionistico "Rating calcio Italia" che grazie ad un team di analisti finanziari economisti e *special advisor*, ha come obiettivo la valutazione dei giocatori, degli allenatori, dei direttori sportivi, dei club o dell'intero parco cliente di un procuratore sportivo.

La valutazione viene effettuata tramite dei parametri, che insieme all'Avvocato Stendardo, sono ritenuti fondamentali nell'ambito di una corretta stima di un determinato calciatore, i quali si riportano di seguito:

1. **Età attuale:** Un calciatore giovane potrebbe essere considerato più prezioso di uno più anziano, in quanto ha più anni di carriera davanti a sé per sviluppare il proprio talento e contribuire alla squadra.
2. **Crescita e potenziale:** Oltre all'età, l'algoritmo potrebbe prendere in considerazione il potenziale di crescita del calciatore. Ciò potrebbe includere valutazioni basate su indicatori come la velocità di sviluppo delle abilità, l'impegno e la dedizione al miglioramento, e il supporto di uno staff tecnico dedicato.
3. **Storia pregressa:** La storia pregressa del calciatore potrebbe essere analizzata per valutare il suo trend di performance nel corso degli anni. Ad esempio, un calciatore che ha dimostrato un miglioramento costante nel

tempo potrebbe essere considerato più prezioso di uno il cui rendimento è instabile o in declino. Anche in termini di infortuni, importante come criterio per capire quanto un giocatore può essere affidabile sul lungo termine.

4. **Tendenze di mercato:** L'algoritmo potrebbe prendere in considerazione le tendenze di mercato relative all'età dei calciatori e alle strategie adottate dalle squadre. Ad esempio, potrebbe essere considerato se c'è una domanda crescente per calciatori giovani e talentuosi in un determinato periodo o contesto.

A livello meramente pratico però, per un corretto funzionamento dell'algoritmo vi sarebbe la necessità di assumere un team di analisti che avrebbero il compito di raccogliere e analizzare una vasta gamma di informazioni relative all'età e al rendimento dei calciatori. Ciò potrebbe includere dati statistici sulle prestazioni sportive, informazioni biografiche sui calciatori, e dati sulle tendenze di mercato. Accanto ad un team di analisti è necessaria la presenza anche di esperti del settore calcistico, come ex calciatori, allenatori o dirigenti di club, i quali potrebbero essere coinvolti per fornire valutazioni qualitative sulle prospettive future dei calciatori. L'algoritmo, con il sussidio di queste figure, deve essere soggetto a continui aggiornamenti e revisioni per riflettere i cambiamenti nel contesto sportivo e nel mercato dei trasferimenti. Ciò potrebbe includere l'aggiunta di nuovi indicatori di valutazione, l'adattamento alle nuove tendenze di mercato e l'aggiornamento dei modelli statistici in base ai feedback degli esperti e alle osservazioni sul campo.

Successivamente, per poter rendere una valutazione ufficiale a cui tutti i club devono fare riferimento, potrebbe essere affiancato all'uso dell'algoritmo un Organismo di Controllo e Vigilanza sulla valutazione dei giocatori, che potrebbe avere l'acronimo di "O.C.V.V.", il quale potrebbe essere composto da rappresentanti delle società professionistiche, dell'istituzione calcistica nazionale e di esperti del settore. Questa composizione multidisciplinare mira a garantire una gestione equa e trasparente delle plusvalenze, coinvolgendo le parti interessate e sfruttando le conoscenze specialistiche di diversi attori del settore. Ecco una possibile composizione dell'organismo e i soggetti che potrebbero prendervi parte:

1. **Rappresentanti delle società professionistiche:** Questi membri dell'organismo saranno selezionati dalle squadre calcistiche professionistiche e avranno il compito di rappresentare gli interessi delle società nel processo decisionale. Possono includere dirigenti, presidenti o rappresentanti legali delle squadre.
2. **Istituzione calcistica nazionale:** Un rappresentante dell'istituzione calcistica nazionale, come la FIGC, potrebbe far parte dell'organismo per garantire il rispetto delle normative e delle regolamentazioni calcistiche nazionali e internazionali.
3. **Esperti del settore:** Questa categoria potrebbe includere esperti indipendenti del settore calcistico, come accademici, economisti, analisti finanziari, consulenti legali e esperti in gestione dello sport. Questi membri possono fornire una prospettiva obiettiva e professionale sulle questioni riguardanti le plusvalenze e il mercato dei trasferimenti.

L'organismo di controllo svolgerà diverse funzioni cruciali per garantire il corretto funzionamento dell'algoritmo delle plusvalenze e il rispetto delle normative e delle regolamentazioni del settore calcistico. L'organismo è responsabile della supervisione e del monitoraggio dell'uso dell'algoritmo delle plusvalenze da parte delle squadre calcistiche, assicurando che tutte le valutazioni effettuate siano trasparenti, obiettive e conformi ai criteri prestabiliti attraverso l'esame e l'approvazione delle stesse valutazioni, assicurandosi che siano coerenti anche in merito alle normative e regolamentazioni del settore calcistico. Sarà responsabile di identificare e indagare su eventuali irregolarità o manipolazioni nel mercato dei trasferimenti, ed in quest'ottica prevedere una stretta collaborazione con le autorità fiscali, la FIGC e la UEFA per denunciare eventuali irregolarità e/o infrazioni.

In definitiva, l'uso di questo "sistema" potrebbe non essere accolto con il favore della critica, soprattutto perché moltissime squadre medio-piccole vivono esclusivamente con lo scopo di autosostentarsi tramite le plusvalenze, ma per avere un calcio più sostenibile e che resti fuori da tematiche "scomode" che potrebbero allontanare anche gli stessi appassionati, c'è il bisogno urgente di modificare un sistema ormai malato da troppo tempo, facendo così riaccendere la voglia e la passione dei tifosi che tifano sempre per lo sport più bello del mondo.

CONCLUSIONI

La presente tesi ha esplorato in profondità il fenomeno delle plusvalenze nel calcio professionistico, analizzandone le origini, l'evoluzione e le implicazioni su scala nazionale. Attraverso uno studio della normativa fiscale e degli istituti che sono correlati all'uso delle plusvalenze, ammortamento e permuta, e l'impatto che le stesse hanno a livello di bilancio, si è voluto rappresentare un sistema che non è più utilizzato come una risorsa in più per generare ricavi, bensì come uno strumento utile per poter ipoteticamente alterare il bilancio del club, di fronte ad un andamento economico-finanziario disastrosato, a seguito di male gestioni societarie che negli ultimi anni stanno condizionando la maggior parte dei club calcistici europei e non solo. Uno degli aspetti chiave emersi da questo studio è stato l'enorme impatto delle plusvalenze sulle dinamiche finanziarie dei club, influenzando le strategie di investimento, il bilancio delle società e la competitività delle squadre.

L'analisi delle suddette normative e fiscali e la promozione del Fair Play Finanziario hanno evidenziato la complessità del quadro normativo che regola le plusvalenze nel calcio, al contempo, però è emersa anche l'importanza di promuovere una maggiore armonizzazione e coordinamento tra le normative nazionali, al fine di garantire una gestione più equa, trasparente e sostenibile delle plusvalenze nel calcio professionistico.

Inoltre, è stata analizzata criticamente l'attuale prassi di valutazione e registrazione delle plusvalenze nel calcio, identificando le principali sfide e i rischi associati a comportamenti poco trasparenti e manipolazioni contabili. Si è evidenziata la necessità di adottare misure concrete per migliorare la qualità e l'affidabilità delle valutazioni delle plusvalenze, promuovendo l'adozione di criteri obiettivi e trasparenti nel processo decisionale.

Infine, sulla base delle analisi condotte e delle sfide identificate, sono state avanzate alcune proposte e raccomandazioni per migliorare la regolamentazione e la gestione delle plusvalenze nel calcio professionistico. Tra queste, si è analizzato come l'introduzione di un algoritmo, con parametri prestabiliti, volto ad apportare un *range* di valutazione (e non prezzi fissi poiché in contrasto con il libero mercato) consono al reale valore di mercato del giocatore e l'istituzione di un organismo indipendente di controllo, composto da rappresentanti delle società calcistiche,

dell'istituzione calcistica nazionale e di esperti del settore, con il compito di supervisionare e monitorare la valutazione dei cartellini dei giocatori e garantire il rispetto delle normative e delle regolamentazioni applicabili, possa non eliminare, ma ridurre sensibilmente tale fenomeno.

In conclusione, la presente tesi si propone di contribuire alla comprensione e alla discussione di un tema cruciale nel panorama calcistico contemporaneo, offrendo un'analisi approfondita delle plusvalenze nel calcio professionistico e suggerimenti per un miglior governo e una gestione più trasparente ed equa di questo fenomeno. Soltanto attraverso un impegno condiviso da parte di tutte le parti interessate sarà possibile promuovere una maggiore trasparenza, equità e sostenibilità nel mercato dei trasferimenti calcistici, garantendo così il futuro e lo sviluppo sano del calcio professionistico.

BIBLIOGRAFIA

- Artoni, R. (2015). *Elementi di scienza delle finanze*. Bologna: Il Mulino
- Cataliotti J.C., Fabretti T. (2015). *Il business nel pallone. Analisi dei modelli organizzativi e gestionali delle società di calcio*. Milano: Mursia Editore
- Gravina G. (2011). *Il bilancio d'esercizio e l'analisi della performance nelle società di calcio professionistiche*. Milano: Franco Angeli.
- Sentenza del GUP di Parma. Il fallimento del Parma F.c.
- Sanguigni, V. (2022). *La corporate governance delle società di calcio professionistiche. Un'analisi sul campo*. Milano: Franco Angeli.
- Legge 23 marzo 1981, n.91, Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.
- Legge 91 del 23 marzo 1981, art. 2 (Professionismo sportivo)
- Legge 91 del 23 marzo 1981, art. 3 (Prestazione sportiva dell'atleta)
- Legge 91 del 23 marzo 1981, art. 4 (Disciplina del lavoro subordinato sportivo)
- Legge 91 del 23 marzo 1981, art. 5 (Cessione del contratto)
- Gazzetta ufficiale n.144, 22 giugno 2023
- Circolare 37/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate
- Angelini, L. (1997). La libertà di circolazione dei calciatori professionisti dopo la sentenza Bosman e gli effetti nell'ordinamento italiano. *Lavoro e diritto*, 11(4), 625-650.
- MANCIN M., Il bilancio delle società sportive professionistiche, op. cit., pag. 187.
- Articolo 85 del NOIF, Adempimenti previsti presso la Co.Vi.So.C.
- Titolo VI del NOIF – Controlli sulla gestione economico-finanziaria delle società professionistiche.
- Art. 7 del CGS il quale cita testualmente “*Scriminante o attenuante della responsabilità della società*”
- Art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva

SITOGRAFIA

<https://www.transfermarkt.it/i-valori-di-mercato-di-transfermarkt-cosa-sono-e-come-si-calcolano/view/news/392568>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/03/27/081U0091/sg>

https://figc.it/media/1088/regolamento_elenco_speciale_direttori_sportivi.pdf

<https://figc.it/it/federazione/federazione-trasparente/reportcalcio>

<https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/FI0124.Pdf>

<https://www.figc.it/media/221379/all-al-cu-141a-all-a-titolo-vi-noif.pdf>

<https://www.figc.it/media/202087/sez-unite-decisione-n-0110-cfa-del-30-maggio-2023.pdf>

RINGRAZIAMENTI

Giunto al termine dell'elaborato è mio dovere e piacere porgere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso universitario, iniziato come un percorso parallelo all'attività sportiva professionistica e terminato con la consapevolezza di volere emergere come professionista.

Un ringraziamento va in primo luogo, al Professore Giuseppe Molinaro, per la sua disponibilità e gentilezza che mi ha accompagnato non solo durante il periodo di stesura del presente elaborato, ma anche durante il percorso universitario.

Ringrazio la mia famiglia, per essere sempre al mio fianco anche nei momenti più difficili, mio padre, mia madre e mio fratello per essere il mio punto di riferimento, Benedetta, Martina, Ilaria, Tommaso sempre pronti ad aiutarmi qualora io ne avessi bisogno.

Grazie agli amici di una vita Alessandro, Andrea, Francesco, Carlo, Gianluigi, Gianluca e Cinzia con cui ho condiviso i momenti più importanti della mia vita, nonché a Federico e Guglielmo conosciuti grazie al Progetto Luiss Sport Program, con cui ho condiviso una passione sportiva che ha inevitabilmente rafforzato il nostro rapporto.

Un doveroso ringraziamento va a chi ha permesso la redazione di questa tesi, l'Avvocato Guglielmo Stendardo con cui ho condiviso due anni calcistici pieni di grandi soddisfazioni.

Un ringraziamento speciale va all'Avvocato Umberto La Commara che mi ha accolto nel Suo Studio e mi ha permesso di cominciare questa nuova fase lavorativa in un ambiente prestigioso, l'Avvocato Roberta Roscigno per i suoi indispensabili consigli e per le conoscenze trasmesse durante questi mesi, all'Avvocato Silvia Amplo che ha contribuito a rendere ancora più stimolante l'inizio del mio percorso lavorativo, all'Avvocato Emilio Costarella sempre disponibile al colloquio ed al confronto offrendomi spunti di notevole interesse.